



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

APPROVATO DAL CDA CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2021

INDICE

Sommario

PREMESSA	6
IL MODELLO DI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.	6
1.1 L'attività di ISSV S.p.A.	6
1.2 Finalità del Modello e Principi ispiratori.....	6
1.3 Struttura del Modello	7
1.4 Destinatari.....	9
PARTE GENERALE	10
QUADRO NORMATIVO	11
LE LINEE GUIDA	16
CODICE ETICO	18
RISK ASSESSMENT EFFETTUATO	18
AREE E PROCESSI SENSIBILI	20
2.1 Identificazione delle aree, delle attività e dei Processi Sensibili (c.d.) "as-is analysis" 20	
2.2 Comparazione della situazione attuale rispetto al modello (c.d. "gap analysis")	21
2.3 Struttura della Parte Speciale del Modello	21
2.4 Famiglie di reato e processi sensibili.....	22
L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	23
3.1 Identificazione, requisiti, nomina e revoca	23
3.2 Funzioni e poteri dell'OdV	25
3.3 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale	26
3.4 Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza	26
3.5 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.....	28
3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	29
PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE	30
4.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti	30
4.2 Comunicazione per Consulenti, Partner	31

SISTEMA DISCIPLINARE	31
5.1 Funzione del sistema disciplinare	31
5.2 Violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico	31
5.3 Misure nei confronti di quadri e impiegati	32
5.4 Misure nei confronti dei Dirigenti, ivi compresi i Direttori di Filiale	34
5.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner	34
PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	34
VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO	35
PARTE SPECIALE	36
INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	37
SEZIONE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	39
A.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Artt. 24 e 25)	39
A.2 Processi sensibili	48
A.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato	48
A.4 Protocolli specifici adottati	50
SEZIONE B: CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	52
B.1 Le fattispecie dei reati relativi alla criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo o di everzione dell'ordine democratico (Art. 24-Ter)	52
B.2 Processi a rischio	53
B.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato	54
B.4 Principi e protocolli specifici di comportamento	54
SEZIONE C: REATI SOCIETARI	56
C.1 Le fattispecie dei reati societari (Art. 25-ter)	56
C.2 I processi a rischio	59
C.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato	60
C.4 Principi e protocolli specifici di comportamento	62
SEZIONE D: REATI INFORMATICI	63
D.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art.24-bis)	63
D.2 Processi a rischio	68

D.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato.....	69
D.4 Principi e protocolli specifici di comportamento	70
SEZIONE E: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....	71
E.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art. 25-Octies)	71
E.2 Processi a rischio	72
E.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato	72
E.4 Principi e protocolli specifici di comportamento.....	73
SEZIONE F: REATI AMBIENTALI.....	74
F.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art. 25-undecies).....	74
F.2 Processi a rischio	74
F.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio	74
F.4 Principi e protocolli specifici di comportamento.....	75
SEZIONE G: REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	76
G.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art. 25-septies)	76
G.2 I Processi a rischio.....	78
G.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio.....	78
G.4 Principi e protocolli specifici di comportamento	79
SEZIONE H: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	81
H.1 Descrizione della fattispecie di reato.....	81
H.2 Processi a rischio.....	82
H.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio.....	83
H.4 Principi e protocolli specifici di comportamento	84
SEZIONE I: INDUZIONE A RENDERE/NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	86
I.1 Descrizione della fattispecie di reato (Art. 25-decies)	86
I.2 I Processi a rischio	86
I.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio	87
I.4 Principi e protocolli specifici di comportamento.....	87
SEZIONE J: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	89

J.1 Descrizione della fattispecie di reato (25-quinquies)	89
J.2 Processi a rischio di reato	90
J.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio	91
J.4 Principi e protocolli specifici di comportamento.....	91
SEZIONE K: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	92
K.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art. 25-bis 1)	92
K.2 Processi a rischio.....	93
K.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio	93
K.4 Principi e protocolli specifici di comportamento	94
SEZIONE L: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	94
L.1 Descrizione delle fattispecie di reato	94
L.2 Processi a rischio	96
L.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio	96
L.4 Principi e protocolli specifici di comportamento.....	97
SEZIONE M: REATI TRIBUTARI	99
M.1 Descrizione della fattispecie di reato (Art. 25-Quinquesdecies)	99
M.2 Processi a rischio	102
M.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio	102
M.4 Principi e protocolli specifici di comportamento	103

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 del giorno 8 giugno 2001 (di seguito "D.Lgs. 231/01" o "Decreto") ha introdotto un particolare regime di Responsabilità Amministrativa a carico delle Società – da più parti definito come "para-penale" - in relazione ad alcune figure di reato commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Lo stesso Decreto prevede, tuttavia, che la Società ne vada esente se prova di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenirli.

A tale scopo, la Società Istituto di Vigilanza International Security Service Vigilanza S.p.A. - ISSV S.p.A., titolare del Marchio PUMA SECURITY, ha predisposto il presente documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D.Lgs. 231/01 (qui di seguito anche "Modello") con il quale, unitamente al Codice Etico, ha delineato un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Tale documento è stato elaborato tenendo conto principalmente della normativa vigente, con particolare riguardo al D. Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria, di cui meglio nel prosieguo.

IL MODELLO DI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.

1.1 L'attività di ISSV S.p.A.

L'Istituto di Vigilanza International Security Service Vigilanza S.p.A. (ISSV) nasce nel 2008 e rappresenta oggi uno dei maggiori player del mercato della vigilanza con un organico di oltre 1300 dipendenti, un fatturato di oltre 42 milioni di euro, sedi operative primarie distribuite sul territorio nazionale nelle città di Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Foggia e Genova Punti Operativi Distaccati a Grosseto, Cuneo, Arezzo, Siena e Biella, due Centrali Operative avanzate presenti presso le sedi di Roma e Torino.

ISSV S.p.A. offre servizi nel campo della vigilanza, dei servizi quali portierato, reception hosting e delle tecnologie per la sicurezza.

In particolare, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è la vigilanza privata, la custodia, il trasporto scortato, la prestazione di servizi di ricerca, ispezione, recupero e/o salvataggio per mare e per terra di persone e cose nonché la fornitura di prodotti elettronici ed informatici attinenti all'oggetto sociale.

1.2 Finalità del Modello e Principi ispiratori

ISSV intende preservare la piena legalità delle proprie attività che devono svolgersi nel completo rispetto delle norme di legge e secondo l'etica e contribuire a diffondere la cultura della legalità come principio ispiratore e pregnante di tutta l'attività aziendale.

Essa condanna pertanto ogni condotta illecita a prescindere dalla sussistenza o meno di un preteso interesse per la società.

Il Modello di ISSV presenta perciò un duplice obiettivo: uno primario e diretto, di costituire – unitamente al Codice Etico - un sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società nonché di ulteriori elementi di controllo di cui quest'ultima si è dotata al fine di prevenire la commissione dei "reati presupposto" da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla loro direzione o alla loro vigilanza ed uno secondario e mediato - di rappresentare una valida ed efficace

esimente – nei limiti del D. Lgs. 231/01 - destinata ad operare nella denegata ipotesi in cui quei reati fossero effettivamente commessi.

In particolare, mediante l'individuazione dei processi nel cui ambito è teoricamente ipotizzabile la commissione degli illeciti previsti dal Decreto (di seguito anche "*processi sensibili*") e la previsione di specifici principi di controllo e di comportamento per lo svolgimento delle attività che rientrano in tali processi (di seguito anche "*attività sensibili*"), con l'adozione del presente Modello, ISSV intende:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata a un malinteso interesse sociale e anche se ISSV non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto contraria, oltre che a disposizioni normative, anche ai principi etico-sociali cui la stessa si ispira e a cui si attiene nella conduzione della propria attività aziendale;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di ISSV, in particolare nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alle normative di legge e aziendali;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle attività sensibili e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione degli illeciti.

L'osservanza del Modello è obbligatoria e le eventuali violazioni dello stesso costituiscono inadempimento del mandato intercorrente con i membri degli organi di amministrazione e di controllo e, per i dipendenti, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e determina l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare.

1.3 Struttura del Modello

Nella predisposizione del Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti (rilevati in fase di "*as-is analysis*"), ove giudicati idonei in funzione di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, tra gli strumenti già disponibili e idonei ad orientare le fasi di formazione ed attuazione delle delibere e delle attività aziendali in una direzione utile a prevenire la commissione di Reati, ISSV ha individuato:

1. i principi di *corporate governance* normalmente applicati;
2. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, nonché il controllo della gestione;
3. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting interno;
4. il sistema di comunicazione interna e la formazione del personale;
5. il sistema disciplinare di cui al CCNL del settore;
6. in generale, la normativa italiana e straniera di riferimento.

I principi, le regole e le procedure sopra elencati non vengono indicati in dettaglio nel Modello, poiché fanno già parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo di ISSV, che deve intendersi qui integralmente richiamato ed integrato secondo le direttrici in appresso indicate.

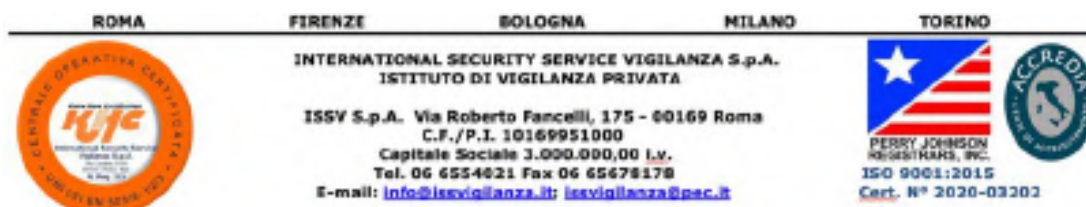
I principi basilari cui il Modello si ispira sono, inoltre:

- Le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili;
- i requisiti indicati dal Decreto e in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di ISSV (di seguito, in breve "OdV") del compito di promuovere ed assicurare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione attiva e passiva costanti sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi;
 - l'attività di verifica sul funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste nel Codice Etico;
 - i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, e in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione obbligatoria all'OdV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico;
 - una pianificazione delle attività di controllo che conferisca prioritaria attenzione alle aree individuate come sensibili.

Tutto ciò si è tradotto, a livello strutturale, nella realizzazione di un Modello composto da una Parte Generale ed una Parte Speciale. In particolare:

- la Parte Generale descrive gli elementi essenziali del Modello stesso, in termini di principi ispiratori e modalità operative seguite per il suo sviluppo e aggiornamento, i tratti distintivi dell'organismo preposto alla vigilanza sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, il sistema disciplinare definito dalla Società nonché le modalità di diffusione del Modello;
- la Parte Speciale contiene i "Protocolli", ossia l'insieme dei principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare i processi per i quali è stato rilevato un potenziale rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Costituiscono infine parte integrante del Modello:



- Allegato 1 “I reati e gli illeciti amministrativi 231”;
- Allegato 2 “Elenco delle procedure aziendali”;
- Allegato 3 “Matrice dei Rischi”;
- Allegato 4 “Codice Etico”.

1.4 Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, ancorché eventualmente distaccati per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su incarico della medesima.

I collaboratori, i fornitori e gli altri eventuali partner (ad esempio alcune tipologie di consulenti, tra cui quelli che operano in nome e per conto della Società nella gestione dei rapporti con funzionari pubblici, autorità giudiziarie, etc.), genericamente qualificabili come “*Soggetti Terzi*”, in quanto estranei alla struttura organizzativa della Società e non sottoposti al suo potere direttivo, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, dei principi enunciati dal presente Modello e dei principi etici adottati da ISSV, attraverso la documentata presa visione del Modello e del Codice Etico. I soggetti terzi dovranno sottoscrivere apposite clausole contrattuali che prevedano, tra l'altro, che eventuali inadempimenti a detti obblighi costituiscono una grave violazione del rapporto contrattuale e legittimano la Società a risolvere il contratto.

PARTE GENERALE

QUADRO NORMATIVO

Come accennato, con l'introduzione del Decreto Legislativo 231/01 il Legislatore italiano ha istituito la Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica per fatti costituenti reato.

Una Società può, pertanto, essere chiamata a rispondere in via amministrativa nel caso in cui siano commessi a vantaggio e/o nell'interesse della medesima Società uno dei reati nello stesso decreto indicati - cc.dd. "*reati presupposto*" - ad opera delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa o persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati, e, in generale, tutti i soggetti legati a vario titolo all'ente.

A seguito dell'accertata responsabilità della Società, il Decreto prevede l'irrogazione di sanzioni che - in relazione alla gravità del reato - potranno concretizzarsi in sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive - quali, a titolo meramente esemplificativo - l'interdizione dall'attività, la revoca di concessioni e/o di autorizzazioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da finanziamenti richiesti e la revoca di quelli concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi - la pubblicazione della sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Come accennato, però, è anche prevista dallo stesso Decreto l'efficacia esimente del Modello, allorché esso sia stato effettivamente predisposto, efficacemente attuato ed astrattamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le fattispecie di reato suscettibili - in base al Decreto - di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, ossia i c.d. "*reati presupposto*", applicabili a ISSV sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, appartenenti alle seguenti cc.dd. "*famiglie*" di reati:

- **I reati commessi nei rapporti con Pubbliche Amministrazioni:** quali, i reati di Concussione (art.317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio(art.319 c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320c.p.), istigazione alla corruzione (art.322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (346 bis); Truffa (art. 640 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche(art.640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640-ter c.p.), di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto;
- **i reati c.d. di "falso nummario":** quali, Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso

di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), di cui all'art. 25-bis del Decreto;

- i **reati c.d. "societari"**: quali, False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638), di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- i **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**: previsti dal codice penale e dalle leggi speciali quali Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.); Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); Convezione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999 (art. 2) di cui all'art. 25-quater del Decreto;
- i **reati transnazionali**: quali, Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al DPR n. 43/1973); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al DPR n. 309/1990); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 286/1998); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) disciplinati dalla Legge n. 146/2006, artt. 3 e 10;
- i **reati contro la personalità individuale**: quali, Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) di cui all'art. 25-quinquies del Decreto;
- i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**: quali, Omicidio

colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) di cui all'art. 25-septies del Decreto;

- i **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**: quali, Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- i **delitti informatici e trattamento illecito di dati**: quali, Documenti informatici (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), art. 1, D.L. n. 105/2019, convertito con modifiche dalla Legge n.133/2019 – recante: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)» di cui art. 24-bis del Decreto;
- i **delitti di criminalità organizzata**: quali, Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416- bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990) di cui art. 24-ter del Decreto;
- i **Reati in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio** (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies Legge n. 633/1941);
- i **delitti contro l'industria e il commercio**: quali, Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514) di cui all'art. 25-bis1. del Decreto; Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- il **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art.377-bisc.p.), di cui all'art.25-decies del Decreto;
- i **reati di abusi di mercato**: quali, Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF, D.lgs. n. 58/1998), Manipolazione del mercato (art. 185 TUF, D.lgs. n. 58/1998) di cui all'art. 25-sexies del Decreto;

- i **reati ambientali**: quali, Inquinamento ambientale (452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); artt. 1, 2, 3 bis, 6 Legge n.150/1992 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 874/1975, del Reg. CEE 3626/82 (e successive modificazioni) e art. 16 del Reg. CE n. 338/97, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; D. Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale: Sanzioni penali (art. 137), Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), Bonifica dei siti (art. 257), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258), Traffico illecito di rifiuti (art. 259); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. n. 152/ 2006); Sanzioni (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006); Legge n. 549/ 1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente: Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3); D. Lgs. n. 202/2007 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento doloso (art. 8), Inquinamento colposo (art. 9), di cui all'art. 25-decies del Decreto;
- i **delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**: quali, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. n. 286/1998); Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. Lgs. n. 286/1998) (art. 12 D. Lgs. n. 286/1998) di cui all'art. 25-duodecies del Decreto;
- i **reati in materia di razzismo e xenofobia** e nello specifico Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) di cui all'art. 25-terdecies del Decreto;
- i **reati tributari**: quali, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distribuzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000), di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Come accennato, le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
 - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - ✓ divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale

revoca di quelli concessi;

- ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo unitario variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. L'Autorità Giudicante stabilisce prima il numero di quote da applicare tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Successivamente si quantifica l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, con la finalità di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate nei casi più gravi – in via definitiva. Secondo il dettato del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- ✓ da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (c.d. "soggetti in posizione apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- ✓ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. *"soggetti sottoposti all'altrui direzione"*, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione normativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'ente non sarà ritenuto responsabile se le persone fisiche sottoposte all'altrui direzione abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso invece da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponderà se riuscirà a provare che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b)1.

Il Decreto delinea gli estremi del contenuto del modello di organizzazione e di gestione, prevedendo che debba rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Il modello di organizzazione e di gestione può essere predisposto traendo spunto dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3 del Decreto).

LE LINEE GUIDA

Nella predisposizione del presente Modello, ISSV si è ispirata alle “Linee guida Confindustria” nella versione approvata il 7 marzo 2002 ed aggiornata al 2014, in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del Decreto.

In particolare, Confindustria, tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, fornendo alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare, appunto, i modelli predetti.

1 La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea a tal proposito: “*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell’ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell’ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti*”.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare processi di *Risk Assessment* e *Risk Management* prevedendo le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di cui sopra, attraverso l'adozione di specifici protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: a) codice etico; b) sistema organizzativo; c) procedure manuali ed informatiche; d) poteri autorizzativi e di firma; e) sistemi di controllo e gestione; f) comunicazione al personale e sua formazione. Dette componenti devono essere informate ai principi di: 1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 2) applicazione del principio di separazione delle funzioni; 3) documentazione dei controlli; 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; 5) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
- l'individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo;
- la possibilità nei "gruppi societari" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto, purché presso ciascuna controllata sia istituito un organismo di controllo che possa avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo e possa svolgere in concreto, mediante le risorse a disposizione che agiscono in qualità di professionisti esterni, attività di controllo e di reporting all'organismo di controllo della capogruppo².

Al fine di andare esente da responsabilità, la Società deve dimostrare in giudizio di aver proceduto a:

- a) individuare le Attività nel cui ambito possono essere commessi reati previsti dal decreto (cc.dd. "Aree Sensibili");
- b) adottare di un Codice Etico;
- c) ideare un sistema Organizzativo formalizzato e chiaro;
- d) formalizzare le procedure aziendali, sia manuali che informatiche, tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- e) stabilire modalità di gestione trasparente delle Risorse Finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- f) assegnare poteri autorizzativi e di firma coerentemente con le responsabilità rivestite;
- g) definire chiaramente ruoli, funzioni e responsabilità, sia organizzative che gestionali;
- h) istituire un organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nel corso del tempo;
- i) comunicare e formare il Personale sul funzionamento del Modello;
- j) predisporre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previsto nel Modello, a tutela della sua effettività.

² Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso le controllate di un organismo di vigilanza dotato di risorse adeguate.

CODICE ETICO

Il Codice Etico è parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo ed ha lo scopo di esprimere principi di “*deontologia aziendale*” che ISSV-in linea con i principi e i valori fondamentali ai quali da sempre impronta la propria attività - riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Partner e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la società.

Il Modello complessivamente inteso, invece, risponde all’esigenza specifica di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato (a vantaggio o nell’interesse della società), che possono determinare una responsabilità amministrativa di ISSV come prevista dal Decreto. L’efficace e costante attuazione del Modello è tra i presupposti dell’esenzione di ISSV da tale responsabilità.

Pur a fronte della diversa funzione assolta dal Modello rispetto al Codice Etico, essi sono redatti secondo principi, regole e procedure comuni, al fine di creare un insieme di regole interne coerenti ed efficaci.

In particolare, gli elementi costitutivi del Codice Etico, a cui si rinvia per il relativo dettaglio, sono:

- i principi di deontologia aziendale;
- le norme etiche applicabili alle relazioni con tutti i portatori di interessi della società;
- gli standard etici di comportamento;
- le sanzioni disciplinari per i casi di violazione

RISK ASSESSMENT EFFETTUATO

Ispirandosi ai criteri fissati dalle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate e ai Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel giugno 2016, ISSV ha proceduto all’elaborazione del Modello seguendo un processo di *risk analysis* sviluppato secondo i seguenti step operativi:

- mappatura dei processi aziendali;
- somministrazione dei questionari ai *Process Owners* individuati;
- valutazione critica dei risultati dei questionari da parte di Consulenti esterni;
- identificazione delle aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- rilevazione, per le attività individuate come potenzialmente a rischio, dei sistemi di controllo interno e elaborazione dei presidi ai fini preventivi di cui al Decreto;

- elaborazione del Modello.

Dopo aver analizzato l'assetto Organizzativo della Società e le caratteristiche prevalenti della Governance adottata è stato predisposto un questionario indirizzato ai principali esponenti della Società, definiti "Process Owners", cui è stato richiesto di identificare le tipologie di reato 231 astrattamente configurabili nell'ambito della area di responsabilità, indicando per ogni tipologia evidenziata, il livello di probabilità e il possibile impatto economico sulla Società.

La probabilità di commissione del reato tiene inoltre conto dell'individuazione delle aree sensibili e dei processi strumentali di cui vengono riportati nel seguito i principali step che hanno condotto alla rilevazione delle aree soggette al rischio di reato.

È stata fatta una valutazione circa l'efficacia ed il potere deterrente attribuibile ai Controlli in essere attribuendo un valore alla cosiddetta "rilevabilità" del rischio e pervenendo così a determinare il RISCHIO NETTO.

La sintesi delle valutazioni dei singoli rischi nei singoli processi è riportata nella Matrice dei rischi netti, Allegato 1 del Modello, che supporta l'individuazione dei rischi per famiglia di reato, delle aree di attività nel cui ambito è ritenuta possibile la commissione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché i rischi medi per funzione, area, processo.

La scala di valori utilizzata per determinare i rischi è basata su 5 classi di rischio:

	Molto basso (0 - 1)
	Basso (1,1 - 1,7)
	Medio (1,8 - 2,6)
	Medio alto (2,7 - 3,7)
	Alto (3,8 - 5)

La metodologia di dettaglio seguita ha comportato la mappatura dei processi, delle procedure, delle attività sensibili riferibili ai diversi reati e dei principali protocolli preventivi seguiti dalla società per minimizzare i relativi rischi.

Questa mappatura è riportata nel documento Allegato 2 al presente Modello.

Il Modello, elaborato sulla base delle Linee Guida di Confindustria ed alla luce dei principi di condotta racchiusi nel Codice Etico, verrà periodicamente aggiornato in presenza di modificazioni ed integrazioni legislative del Decreto ed a fronte dell'introduzione delle procedure operative adottate dalla Società.

Il presente Modello tiene, inoltre, conto della Direttiva (UE) 2017/1371: infatti il 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 portante la "Attuazione della direttiva (UE)

2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", che entrerà in vigore il prossimo 30 luglio 2020.

AREE E PROCESSI SENSIBILI

La predisposizione del Modello Organizzativo è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto medesimo ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida ed alle politiche dell'azionista di controllo.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi prima richiamate in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione dell'attuale sistema di presidi e controlli predisposto da ISSV per prevenire i reati, sulle cui basi è stato predisposto il presente documento.

2.1 Identificazione delle aree, delle attività e dei Processi Sensibili (c.d.) "as-is analysis"

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, al fine di individuare i settori di attività astrattamente idonei a suscitare comportamenti riconducibili ai Reati.

Il risultato ottenuto è stato una rappresentazione (cosiddetta "mappa") dei Processi Sensibili, delle aree/funzioni critiche per il rischio di commissione di reati, del sistema dei controlli esistenti e dei relativi aspetti migliorabili. Il lavoro di identificazione dei Processi Sensibili si è aperto con l'esame della documentazione aziendale disponibile (atto costitutivo e statuto, organigramma, regole interne di comportamento, insieme delle deleghe e delle procure, policy aziendali, procedure interne, prassi operative) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento di ISSV, tenendo in considerazione la peculiarità della società.

Inoltre, al fine di avere un riscontro sulla completezza delle attività sensibili censite e del grado di proceduralizzazione esistente, nonché di eventuali gap presenti nel sistema di controllo interno, sono stati intervistati i singoli "Key Officer" coinvolti, soggetti-chiave della struttura aziendale, per approfondire i seguenti aspetti:

- a) individuazione delle attività primarie delle singole aree/funzioni aziendali;
- b) descrizione delle relative modalità di esecuzione, pianificazione e controllo;
- c) sistema di relazioni sia tra le diverse aree/funzioni aziendali nello svolgimento delle rispettive attività, sia verso l'esterno, con particolare riguardo alla P.A.

Gli organi e le aree/funzioni aziendali, interessati dalle interviste nel corso del progetto, sono stati:

- Amministrazione e Finanza
- Risorse Umane
- Divisione Commerciale
- Divisione Tecnica
- Divisione Operativa

- Comunicazione e Marketing
- Ufficio Legale
- Information Technology
- Security Area.

I risultati di quanto sopra hanno consentito la mappatura dei rischi descritta nella Parte Speciale del documento.

2.2 Comparazione della situazione attuale rispetto al modello (c.d. “gap analysis”)

Sulla base della rilevazione della situazione esistente in ISSV in relazione alle singole area/attività “sensibili”, alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli e procedure esistenti circa i Processi Sensibili, è stata effettuata un’analisi comparativa con il modello “a tendere” evincibile in generale dal Decreto, necessaria a valutare:

- a) l’adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro attitudine a prevenire comportamenti illeciti (o comunque a ridurre il rischio ad un livello accettabile) e ad evidenziarne l’eventuale commissione;
- b) l’effettività dei protocolli esistenti, ossia l’idoneità degli stessi a ricomprendere e disciplinare tutti i comportamenti potenzialmente illeciti, previsti dal Decreto.

In particolare, le aree di rischio sono state raffrontate con il sistema dei presidi/controlli esistenti presso ISSV, per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto al modello “a tendere” e fornire suggerimenti utili a porvi rimedio.

Più in dettaglio, per ogni area sensibile (processo) sono stati definiti i seguenti elementi:

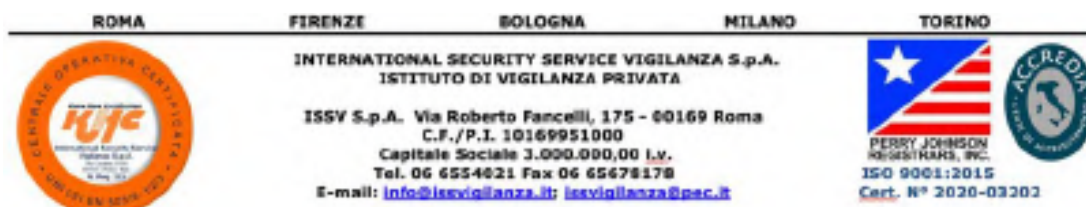
1. i rischi associati;
2. le strutture organizzative coinvolte nel processo;
3. il sistema dei presidi e controlli (protocolli) esistente;
4. gli eventuali ulteriori presidi (protocolli) ritenuti utili per il rafforzamento dei controlli.

Inoltre, sono state considerate le eventuali azioni per migliorare l’attuale sistema di controllo ed allineare l’organizzazione interna ai requisiti essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

2.3 Struttura della Parte Speciale del Modello

Il modello organizzativo esposto nella Parte Speciale è stato strutturato prevedendo sezioni specifiche per ogni famiglia di reato, in cui vengono trattati i rischi a cui la società risulta potenzialmente esposta; le sezioni sono state articolate nel seguente modo:

1. descrizione dei rischi di reato a cui ISSV è potenzialmente esposta;



2. indicazione delle attività/processi sensibili e delle relative funzioni coinvolte;
3. individuazione dei protocolli generali e specifici a presidio dei potenziali rischi di reato.

Ai fini del Decreto, ISSV ha ritenuto tutte le aree di rischio ugualmente rilevanti e meritevoli di idonei presidi.

2.4 Famiglie di reato e processi sensibili

In esito alla fase di indagine e ricognizione delle aree di attività a rischio di commissione di Reati, sono stati individuati i Processi Sensibili di ISSV con riguardo alle seguenti categorie di reato:

1. reati contro P.A.;
2. criminalità organizzata e finanziamenti del terrorismo o sovversione dell'ordine democratico;
3. reati societari;
4. reati informatici;
5. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
6. reati ambientali;
7. reati in tema di sicurezza di lavoro;
8. reato di dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
9. reati contro la personalità individuale e fisica
10. delitti contro l'industria e il commercio
11. delitti in materia di violazione del diritto d'autore
12. reati tributari.

Il rischio relativo alla commissione di altri Reati contemplati dal Decreto, appare al momento solo astrattamente ipotizzabile.

I processi di ISSV analizzati e considerati rilevanti ai fini del Decreto, successivamente alla verifica dell'efficacia del Sistema dei Controlli Interni generali, sono i seguenti:

1. Budgeting e Pianificazione Strategica
2. Controllo di Gestione
3. Appalti e Gare
4. Gestione Filiali
5. Ricerca e Sviluppo
6. Vendite
7. Fatturazione

8. Acquisti di Beni E Servizi
9. Contabilità, Adempimenti e Bilancio
10. Flussi Finanziari
11. Risorse Umane
12. Centrale Operativa
13. Segreteria Societaria
14. Rapporti con Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo
15. Flussi Informativi e Gestione IT
16. Sicurezza, Qualità e Ambiente
17. Contenziosi

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3.1 Identificazione, requisiti, nomina e revoca

Il D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lettera b), prevede espressamente che per essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di un reato-presupposto, l'ente non solo deve dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo, adeguato ed efficace a prevenire i reati contemplati nel Decreto stesso, ma anche affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo interno munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che eserciti in via continuativa i compiti a esso rimessi. Secondo la giurisprudenza costante e le linee-guida delle principali associazioni di categoria, il Legislatore consente di optare per una composizione monocratica o plurisoggettiva dell'*Organismo di Vigilanza*, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve essere compiuta in ragione delle precipue finalità fissate dal D.Lgs. n. 231/2001, ossia assicurare l'effettività dei controlli, tenendo conto della dimensione e della complessità organizzativa dell'ente.

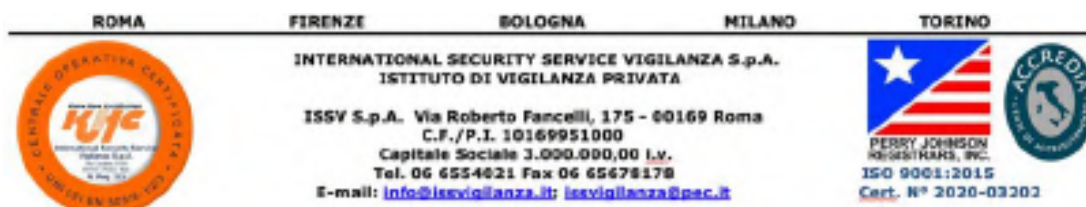
L'Istituto di Vigilanza International Security Service Vigilanza S.p.A. (ISSV) ha ritenuto di istituire un organo monocratico nominato dal CDA per vigilare sull'osservanza, il funzionamento, l'implementazione e aggiornamento del Modello Organizzativo.

In particolare, l'*Organismo di Vigilanza* della Società (di seguito anche solo "**Organismo**" "**OdV**") è costituito da un professionista, scelto tra esperti nel campo contabile e giuridico.

L'*Organismo di Vigilanza* svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi di ISSV ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale l'OdV risponde.

Non possono ricoprire la carica di OdV e, se eletti, decadono dalla carica:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori di ISSV;
- coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto;



- coloro i quali versino in una situazione che possa generare conflitto di interesse, ovvero siano legato da contratti di consulenza e/o in generale da interessi economici alla Società stessa.

Se l'OdV incorre in una delle cause di incompatibilità di cui al precedente capoverso, il CdA di ISSV, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro cui far cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Preposto deve revocare il mandato.

In conformità ai principi di cui al Decreto, al fine di garantire la massima indipendenza, ISSV ha previsto di affidare in *outsourcing* la funzione dell'OdV a soggetti terzi, che devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Autonomia, intesa come tutela di una iniziativa di controllo libera da interferenze e caratterizzata dalla disponibilità di tutti gli strumenti necessari all'efficace svolgimento delle funzioni previste, quali un adeguato budget di spesa; l'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione diverso dal Preposto; nessun compito operativo e decisionale all'interno della Società.
- Indipendenza, intesa come totale libertà di giudizio rispetto ai soggetti controllati.
- Professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze e competenze tecnico-professionali specialistiche adeguate alla funzione che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, tecniche di audit, attività ispettiva, analisi dei rischi, competenze in materia penale con specifico riferimento alla prevenzione dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01 ecc.).
- Onorabilità, intesa come assenza di situazioni di conflitto di interesse con la società stessa, mancanza di violazioni delle norme, nessuna condanna penale passata in giudicato.
- Continuità d'azione, intesa come sorveglianza costante sulla corretta attuazione del Modello.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota ai professionisti terzi e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà contrattualmente formalizzato e poi comunicato dal CdA a tutti i livelli organizzativi, illustrando poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la finalità della sua costituzione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un periodo di 3 anni. In ogni caso, rimane in carica fino alla nomina del successore. La revoca dell'OdV può avvenire unicamente per giusta causa, ed in particolare in caso di:

- Interdizione o inabilitazione, ovvero grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- Attribuzione di funzioni operative incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione;
- Grave inadempimento dei propri doveri quali ad esempio l'assenza ingiustificata a due o più riunioni;

- Sentenza definitiva di condanna della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso con il c.d. "patteggiamento", qualora risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo;
- Sentenza definitiva di condanna a carico del componente dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- Sentenza definitiva di condanna a carico del componente dell'Organismo ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi richiamati in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il CdA nelle more del passaggio in giudicato del provvedimento, potrà altresì disporre in via cautelare la sospensione del componente dell'OdV sostituendolo temporaneamente con altro membro all'uopo contestualmente nominato, onde garantire la continuità d'azione dell'Organismo.

Il componente potrà recedere dall'incarico in ogni momento, con un preavviso di almeno quattro mesi, da comunicarsi mediante raccomandata A.R. o PEC alla Società.

3.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV sono affidati i compiti di:

- vigilare sull'osservanza ed effettività del Modello da parte dei dipendenti e degli Organi Sociali, verificando quindi la coerenza dello stesso rispetto all'organizzazione ed al funzionamento effettivi di ISSV;
- valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di reati
- proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

In particolare, all'OdV sono affidate le attività di:

- a) Definizione, sulla base dell'attività operativa svolta dalla società e d'intesa con il CdA, dei piani periodici di verifica, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività aziendale;
- b) Analisi periodica dei rischi e dei controlli come richiamati nel modello;
- c) Verbalizzazione delle attività effettuate nell'espletamento delle proprie mansioni;
- d) Controllo sull'attuazione del Modello, anche mediante interventi non programmati;
- e) Analisi di benchmarking attinenti all'attività di vigilanza, ispirandosi alle best practices internazionali;
- f) Monitoraggio costante sull'aggiornamento e adeguamento del Modello;

- g) Segnalazione alle funzioni competenti di violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello, per permettere agli Organi Sociali la valutazione di provvedimenti e/o sanzioni in merito;
- h) Promozione di iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti.

Al fine di attribuire all'Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione, sono stabiliti, mediante il presente Modello e, successivamente, mediante appositi documenti organizzativi interni.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati tali da consentirne una normale operatività. Il CdA provvede perciò a dotare l'Organismo di un budget, gestito in autonomia da parte dell'Organismo con il solo obbligo di rendicontazione annuale. Tale somma, nei limiti indicati nella nomina, potrà essere impiegata per acquisire consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV.

3.3 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste le seguenti linee di *reporting*:

- la prima informale e su base periodica, di aggiornamento costante, verso il CdA;
- la seconda annuale e formale verso il CdA.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; gli originali dei verbali devono essere custoditi dall'OdV. Il CdA e gli organi di controllo della Società hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, che a sua volta può richiedere con i medesimi soggetti un incontro per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo deve redigere dei report che devono avere ad oggetto:

- L'attività di vigilanza svolta nel periodo di riferimento;
- Le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a ISSV, sia in termini di efficacia del Modello;
- Gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

3.4 Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. n. 231/01 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale ricostruzione, a posteriori, delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Al fine di consentirne effettività ed efficacia di azione, all'Organismo di Vigilanza deve essere segnalata ogni ipotetica o effettiva violazione del Modello. I dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al

perseguimento dei fini della Società, sono pertanto tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni possibile violazione del Modello e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini della corretta applicazione del Decreto.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- Rapporti predisposti dai responsabili dei processi nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con criticità rispetto alle norme del Decreto;
- Notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari ed alle relative sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari)
- Ogni eventuale emanazione modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure e alle procedure operative interne.

Tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche meglio descritte al successivo capitolo, attraverso le modalità ritenute più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite *checklist*).

Periodicamente, l'OdV elabora e trasmette al CdA l'elenco aggiornato dei flussi informativi che ritiene necessario ricevere, con l'indicazione dei rispettivi responsabili e della periodicità di trasmissione. Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura comportamento sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare.

Il CdA invece deve trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, ISSV;
- richieste di assistenza legale inoltrate da Dipendenti in caso di avvio a loro carico di procedimenti per Reati, salvo espresso divieto dell'autorità procedente;
- rapporti redatti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, od omissioni rilevanti ai fini del Decreto;
- notizie e documenti relativi all'instaurazione ed all'esito di procedimenti disciplinari.

Inoltre è fatto specifico obbligo ai Responsabili di ogni area di trasmettere all'OdV, con cadenza quadrimestrale, una "Attestazione ai fini del D.Lgs. 231/2001" con la quale riportare all'Organismo eventuali infrazioni al Modello ed alle procedure operative, commesse dai soggetti sottoposti alla loro supervisione, oltre che da eventuali Consulenti, oppure attestare la piena conformità delle condotte dei soggetti prima indicati alle procedure operative e al Modello.

L'Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni di ISSV - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

3.5 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Tutto il Personale ISSV è tenuto a segnalare fatti e comportamenti ritenuti illeciti o irregolari in quanto contrari alla legge o alla normativa interna (ivi compreso il presente Modello nonché i principi espressi nel Codice Etico aziendale), concernenti vicende operative e organizzative della Società, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e mansioni.

In particolare, con la presente procedura ISSV intende dar attuazione alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti, che ha previsto, nell'ambito del settore privato, la disciplina del c.d. whistleblowing, modificando in tal senso il D.Lgs. n. 231/2001.

Pertanto, ISSV ha adottato un processo di gestione delle segnalazioni finalizzato a rilevare forme di condotte illecite o irregolari, il cui Soggetto Destinatario, deputato ad eseguire gli opportuni accertamenti, è l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società.

ISSV incoraggia le segnalazioni in cui venga individuata l'identità del segnalante, in quanto ciò, oltre a rendere possibile la tutela del segnalante, consente di attivare flussi informativi utili alla più efficace gestione della segnalazione e di fornire riscontro al segnalante stesso sugli esiti delle istruttorie svolte.

A tal fine, è garantita la piena tutela del segnalante e la riservatezza sulla sua identità e sui fatti oggetto di Segnalazione. ISSV assicura, inoltre, che non saranno adottati o altrimenti attuati, nei confronti del predetto, provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione, aventi effetti sulle condizioni del rapporto intrattenuto con la Società.

ISSV assume, altresì, le misure volte a tutelare la privacy dei soggetti segnalati e a tutelare la propria immagine, oltre alla reputazione dei terzi, rispetto alle segnalazioni ricevute, e a garantire la protezione della Società e delle persone eventualmente coinvolte dalle segnalazioni che si rivelino infondate, purché esse siano state rese con dolo o colpa grave.

In questi ultimi casi, ISSV si impegna a tutelare, con ogni opportuna iniziativa, se stessa e/o i soggetti offesi, applicando, in presenza dei relativi presupposti, i conseguenti provvedimenti disciplinari e sanzionatori.

Le segnalazioni di presunti illeciti o violazioni del Modello e del Codice Etico della Società, possono essere effettuate in forma scritta, inviando un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

organismodivigilanza@issvigilanza.it

Le segnalazioni possono essere inviate anche per posta ordinaria o raccomandata, in doppia busta chiusa, intestata all'attenzione riservata dell'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo Via Roberto Fancelli, 175, 00169 Roma (RM).

Con particolare riferimento a dette segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le segnalazioni devono dettagliare adeguatamente le circostanze relative al presunto illecito o alla presunta violazione del Modello o del Codice Etico, così da permettere una completa valutazione delle stesse;
- sono previste misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e dei suoi dati personali, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Si precisa che, nel caso di misure discriminatorie dirette o indirette, nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, può essere sporta denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Sono previste inoltre sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema disciplinare di ISSV S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta. In particolare, le segnalazioni ricevute attraverso i canali sopra citati vengono gestite dall'Organismo di Vigilanza, che effettua una prima valutazione della segnalazione al fine di:

- accertare che rientri nel proprio ambito di competenza;
- verificare che sia sufficientemente circostanziata per poter procedere ad un approfondimento della stessa.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, l'Organismo di Vigilanza avvia le attività di istruttoria, in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con un breve nota esplicativa informando, via *e-mail* o posta ordinaria, il soggetto segnalante sull'esito della propria valutazione.

3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'articolo 6 D. Lgs. n. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia.

PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

4.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con ISSV è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale di ISSV, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Ai fini dell'efficacia del c.d. "impianto 231", è obiettivo di ISSV garantire - sia alle risorse già presenti al suo interno che a quelle in via di inserimento - la piena conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello, attuando un differente grado di approfondimento in relazione al diverso inquadramento gerarchico ed al diverso livello di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

Tali procedure e regole comportamentali, unitamente al Codice Etico, sono comunicate a tutte le risorse. La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet) sia, ad esempio, mediante consegna a mani di un manuale delle procedure o di altra documentazione idonea allo scopo, o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del responsabile della funzione di riferimento, che ne assicurerà la massima divulgazione.

Ai nuovi Dipendenti verrà richiesto, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione ai contenuti del Codice Etico e del Modello e di impegno all'osservanza delle procedure organizzative e delle regole comportamentali. I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e del Modello.

I Dirigenti, ivi compresi i Direttori di Filiale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al grado di autonomia gestionale, sono chiamati a collaborare fattivamente per la corretta e concreta osservanza generale del Codice Etico e del Modello. Essi sottoscriveranno un'impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali.

ISSV curerà inoltre l'organizzazione di seminari periodici ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico. La formazione verrà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì una verifica circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni, dell'organigramma aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni aziendali. Infine, l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'approvazione da parte del Preposto.

4.2 Comunicazione per Consulenti, Partner

ISSV intende portare a conoscenza dei propri Consulenti e Partners, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del Codice Etico e del Modello.

Il rispetto del Codice Etico e del Modello deve essere prescritto dagli accordi contrattuali con i Consulenti ed i Partner e sarà oggetto di specifica approvazione.

I Consulenti ed i Partner dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non induca i Dipendenti e gli altri soggetti operanti per ISSV a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali di cui al Modello ed il Codice Etico.

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono espressamente, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore della condotta criminosa, in quanto il potere disciplinare ha carattere privato e una funzione essenzialmente deterrente, e assume carattere realmente punitivo solo dopo la sua attivazione.

Pertanto, in linea con i principi stabiliti al riguardo nel Codice Etico adottato da ISSV S.p.A., l'osservanza da parte di tutti i soggetti aziendali delle disposizioni contenute nel presente Modello, nonché nel Codice stesso, rappresenta parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104, comma 2, c.c.

Pertanto, eventuali violazioni commesse da tali soggetti concretano un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con la Società, potendo altresì lederne il rapporto di fiducia, sì da comportare la tempestiva adozione di sanzioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei loro confronti e/o di un giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 nei confronti della Società, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e all'obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati.

5.2 Violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico

I comportamenti tenuti dai Destinatari del presente Modello in violazione delle singole prescrizioni e regole comportamentali di cui al Modello medesimo e al Codice Etico di ISSV S.p.A., sono definiti come illeciti disciplinari.

Quanto alle sanzioni irrogabili in caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili.

Le regole di condotta la cui violazione si intende sanzionare, devono essere portate a conoscenza di tutti i Dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti (così come previsto dall'art. 7, comma 1, del citato Statuto).

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. n. 231/2001, si può affermare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che costituisce violazione del Modello Organizzativo:

1. il compimento di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello stesso, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati-presupposto contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001;
2. il compimento di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello stesso nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, che specificamente:
 - a) espongono la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno reato-presupposto;
 - b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati nel Decreto citato;
 - c) siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni ivi previste;
3. il compimento di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dagli stessi, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività connesse ai processi sensibili;
4. le violazioni delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c. d. whistleblowing) nonché le segnalazioni di cui al predetto punto, effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

5.3 Misure nei confronti di quadri e impiegati

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari*, e precisamente:

- a) rimprovero verbale o scritto;
- b) multa in misura non eccedente le quattro ore di retribuzione giornaliera;
- c) sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni;
- d) licenziamento.

La misura e l'entità della sanzione verranno commisurate al livello di responsabilità ed all'autonomia operativa del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui ISSV è stata esposta).

a) Rimprovero verbale o scritto

Incorre nel provvedimento del rimprovero verbale o scritto il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree e nelle funzioni a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni, portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

b) Multa in misura non eccedente le quattro ore di retribuzione giornaliera

Incorre nel provvedimento della multa non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione il dipendente che, essendo già incorso nel provvedimento del rimprovero, verbale o scritto, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o del Codice Etico ovvero continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree o nelle funzioni a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice citati, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

c) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal Modello Organizzativo o del Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice, nonché compiendo violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello o del Codice, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società;
- essendo già incorso nel provvedimento della multa sopra indicata, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o del Codice Etico ovvero continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice citati.

d) Licenziamento

Incorre nel provvedimento del licenziamento il dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l'azienda, fanno venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti.
- essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o del Codice Etico ovvero continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice citati.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Società in ordine a eventuali azioni risarcitorie per i danni a essa cagionati dal dipendente,

a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure sia delle norme comportamentali previste ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Procedimento disciplinare

La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico e del Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare. Pertanto:

- ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento disciplinare;
- all'autore della violazione, debitamente accertata, verrà comminata una sanzione disciplinare;
- tale sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

L'accertamento delle infrazioni, anche su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e la concreta irrogazione delle sanzioni disciplinari sono attuati, nei limiti della rispettiva competenza, dal Responsabile della Funzione Risorse Umane, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

5.4 Misure nei confronti dei Dirigenti, ivi compresi i Direttori di Filiale

La mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei Dipendenti gerarchicamente subordinati, del Codice Etico e del Modello, o la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti, nell'espletamento di attività connesse con processi sensibili, non conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un Dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto, costituiscono sempre illeciti disciplinari.

ISSV provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle sanzioni in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL.

5.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner

La mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di Consulenti o *Partner*, così come inserito o richiamato da apposite clausole contrattuali, è sanzionata secondo quanto espressamente previsto, ed in ogni caso saranno applicate penali e/o l'automatica risoluzione del contratto, salvo richiesta di risarcimento del danno.

I Consulenti o i *Partner* non dovranno indurre i Dipendenti a violare il Codice Etico o il Modello.

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, o.1, lett. b) del Decreto e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- scarsa efficacia ed efficienza del Modello;

- modifiche della struttura organizzativa di ISSV dovute anche da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria. L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono al medesimo organo che, ai sensi del Decreto, ne abbia deliberato l'iniziale adozione, cioè al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV dovrà a tal fine comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni elemento o informazione utile ad evidenziare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello. Il Modello sarà in ogni caso sottoposto ad una revisione periodica a cura dell'OdV, i cui suggerimenti saranno oggetto di valutazione ed eventuale adeguamento da parte del Preposto. Le bozze di aggiornamento/adeguamento del Modello, elaborate dalle funzioni aziendali competenti e/o anche utilizzando esperti esterni laddove necessario, verranno sottoposte al Preposto per l'approvazione finale.

VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

L'attività di vigilanza è svolta continuativamente dall'OdV per:

- verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo);
- effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio;
- procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello.

Le verifiche interne sul Modello sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo può avvalersi della collaborazione di personale di altre Direzioni/Servizi/Aree, non coinvolti nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni. Le aree da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- Rischio ex D. Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- Valutazione dei controlli operativi esistenti;
- Risultanze di audit precedenti.

ISSV considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo.

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello ha la funzione di individuare, previa descrizione delle figure di reato contemplate dal Decreto ed astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta da ISSV, i processi maggiormente esposti al rischio di commissione reati e di indicare – accanto a principi generali comunemente validi per ciascuna “famiglia” di reato – anche principi speciali di condotta inerenti alla singola fattispecie criminosa nonché specifici protocolli adottati con finalità di prevenzione – *con specifico riferimento ai processi valutati maggiormente a rischio e rimandando, per una più approfondita analisi dei singoli protocolli specifici adottati all'allegato Risk Assessment* - e relativi poteri di controllo affidati all'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i destinatari della stessa, ossia Dipendenti, Collaboratori, Direttori di Filiale, Organi Sociali, Consulenti e Partners di ISSV conformino i propri comportamenti alle regole di condotta in essa contenute al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Direttori di Filiale, gli Organi Sociali, i Collaboratori, i Consulenti e Partner di ISSV sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire ai responsabili delle funzioni aziendali e a tutte le funzioni di controllo, compreso l'Organismo di Vigilanza, il Collegio sindacale ed il Responsabile dell'Ufficio legale, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Parte Speciale del Modello di ISSV si compone di 12 sezioni, distinte secondo la categoria dei reati astrattamente ipotizzabili nei vari processi a rischio.

Le sezioni delle quali si compone la presente parte speciale sono le seguenti:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione.
- b) Delitti di criminalità organizzata.
- c) Reati societari.
- d) Delitti informatici.
- e) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
- f) Reati ambientali.
- g) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime come conseguenza della violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- h) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- i) Reati contro la personalità individuale: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- j) Delitti contro l'industria e il commercio.
- k) Delitti in materia d'autore.

I) Reati tributari.

Inoltre, in allegato al Modello, sono riportati, a ulteriore completamento e dettaglio, la Matrice dei Rischi, il Risk Assessment e il Codice Etico della società, oltre ai prospetti sintetici inerenti ai reati e dagli illeciti amministrativi 231 ed all'elenco delle procedure aziendali.

Si precisa, infine, che la presente parte speciale è aggiornata a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. *"direttiva PIF"* (ossia la Direttiva UE 2017/1371, inerente alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), le cui norme entreranno in vigore a partire dal 31 luglio 2020.

In estrema sintesi, le novità apportate dalla novella legislativa sono le seguenti:

- si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;
- si amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, se commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro.
- Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.

SEZIONE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Artt. 24 e 25)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati astrattamente ipotizzabili nell'ambito dei rapporti tra ISSV e la P.A.

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel Decreto 231 agli artt. 24 e 25, limitatamente alle figure di reato che appaiono astrattamente ipotizzabili, tenuto conto della realtà operativa della Società.

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (...).

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto,

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli. Tale reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto. In particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terze prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità al fine di omettere o ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Si sottolinea infine come l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di danaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati (si pensi ad esempio all'attribuzione di una consulenza fittizia o all'assunzione di un familiare).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico ufficiale (non solo un Magistrato, ma anche un Cancelliere od altro Funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale norma punisce, sia il pubblico ufficiale e/o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, sia il privato che perfeziona la dazione o la promessa dell'indebito.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui anche un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione - ovvero a fronte della offerta o promessa di denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri - questi rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (soggetti di cui all'art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni precedenti, si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi da:

- 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- 4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Per effetto dell'art. 5 del D. Lgs 15 luglio 2020 n. 75 è punibile il reato di abuso d'ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea con la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

La condotta del pubblico ufficiale è tal fine integrata allorché il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto anche se non previsto dalla legge come reato.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato è costituito dalla condotta di chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio

o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei poteri.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [ossia *gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio*], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

[“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito....

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Pertanto, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Esso può perciò realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Tale ipotesi di reati si configura anche se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (per quest'ultima fattispecie si rinvia alla sezione "D").

Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblici Ufficiali e di soggetti incaricati di un Pubblico Servizio

Verranno di seguito forniti dei criteri generali per la individuazione dei "soggetti attivi" di uno dei reati di cui sopra, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare dette fattispecie criminose.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene considerato come "*Ente della Pubblica Amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso e circa i reati in esso previsti, sono ritenuti appartenenti alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgono "*tutte le attività dello Stato o degli Enti Pubblici*".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di detti soggetti giuridici, è possibile richiamare da ultimo l'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - a. Ministeri
 - b. Camera e Senato
 - c. Dipartimento Politiche Comunitarie
 - d. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
 - e. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
 - f. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
 - g. Banca d'Italia
 - h. Consob
 - i. Autorità Garante per la protezione dei dati personali

- j. Agenzia delle Entrate
- k. Ufficio Italiano dei Cambi
- l. IVASS.
- 3. Soggetti che svolgono una pubblica funzione di tipo giudiziario (Magistrati/soggetti che svolgono funzioni collegate) quali:
 - a. Magistratura ordinaria di primo grado (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Assise);
 - b. Magistratura ordinaria di secondo grado (Tribunale, Corti d'Appello, Corte d'Assise d'Appello)
 - c. Suprema Corte di Cassazione
 - d. TAR
 - e. Consiglio di Stato
 - f. Corte Costituzionale
 - g. Organismi di giurisdizione militare
 - h. Polizia giudiziaria
 - i. Curatori fallimentari
 - j. Operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali
 - k. Commissari liquidatori nelle procedure fallimentari
 - l. Periti e consulenti del Pubblico Ministero
- 4. Regioni
- 5. Province
- 6. Comuni
- 7. Istituzioni di diritto Comunitario e internazionale
- 8. Comunità montane e loro consorzi e associazioni
- 9. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni
- 10. Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - a. INPS
 - b. CNR
 - c. INAIL
 - d. INPDAP
 - e. ISTAT
 - f. ENASARCO.
- 11. Realtà pubbliche anche privatizzate sotto forma di SpA (Ferrovie dello Stato, RAI, Poste Italiane, Autostrade, ANAS, ENEL, CONI, Istituto Poligrafico dello Stato, ASL, Ospedali, Enti e Monopoli di Stato, etc.).
- 12. Privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, quali:
 - a. Notai
 - b. Avvocati in particolari situazioni (es. autenticazione delle sottoscrizioni dei propri assistiti)
 - c. Personale sanitario di strutture convenzionate
 - d. Professionisti incaricati della direzione dei lavori da parte di società che operano in regime di concessione.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei 'Pubblici Ufficiali' e degli 'Incaricati di Pubblico Servizio'.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'articolo 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma si occupa poi di definire la nozione di *"pubblica funzione amministrativa"*. Non si è invece compiuta una analoga attività definitoria per precisare la nozione di *"funzione legislativa"* e di *"funzione giudiziaria"*, in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente la esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà interpretative.

Pertanto, il secondo comma del citato articolo precisa che, agli effetti della legge penale, *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Tale ultima definizione normativa individua, in primo luogo, la delimitazione esterna della funzione amministrativa.

Detta delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da *"norme di diritto pubblico"*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma del citato articolo 357 del codice penale traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di *"pubblica funzione"* da quella di *"servizio pubblico"*.

Vengono quindi pacificamente definite come *"funzioni pubbliche"* quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi;
- b) poteri autoritativi;
- c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una *"pubblica funzione amministrativa"*.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali casi dubbi, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti Territoriali, ma anche – sempre con riferimento ad una attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

È corretto affermare che in tale contesto non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgono mansioni solo preparatorie alla formazione della volontà dell'ente.

Incaricati di Pubblico Servizio

La definizione della categoria di *"soggetti incaricati di un pubblico servizio"* si rinviene all'articolo 358 del codice penale, il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Il Legislatore puntualizza la nozione di *"pubblico servizio"* attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo.

Il *"servizio"*, affinché possa definirsi *"pubblico"*, deve essere disciplinato – del pari alla *"funzione pubblica"* – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il Legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire *"pubblico servizio"* lo svolgimento di *"semplici mansioni di ordine"* né la *"prestazione di opere meramente materiale"*.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, al fine di definire pubblico servizio l'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto non è sufficiente l'esistenza di un mero atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare che le singole attività svolte siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli *"incaricati di un pubblico servizio"* ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad una attività di controllo e di indirizzo ai fini sociali, nonché ad un potere; di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminatore per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di *"incaricato di un pubblico servizio"* è rappresentato, non tanto dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, quanto piuttosto dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di un interesse generale.

A.2 Processi sensibili

I processi a rischio che ISSV ha individuato negli ambiti della propria attività implicanti rapporti con la P.A. sono i seguenti:

- a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo
- b) Budgeting e pianificazione strategica
- c) Controllo di gestione
- d) Appalti e Gare
- e) Gestione filiali
- f) Ricerca e sviluppo
- g) Vendite
- h) Fatturazione
- i) Acquisti di beni e servizi
- j) Contabilità, adempimenti e bilancio
- k) Flussi finanziari
- l) Risorse umane
- m) Gestione IT
- n) Segreteria societaria
- o) Sicurezza, Qualità e Ambiente
- p) Contenziosi

A.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato

I seguenti principi di carattere generale si applicano a comportamenti posti in essere dai Dirigenti, ivi compresi i Direttori di Filiale e Dipendenti di ISSV nonché da *Partners* e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di seguito, tutti definiti “Destinatari”).

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto o comunque ridurre il rischio di commissione ISSV sancisce – a carico dei Dirigenti e dei Dipendenti in via diretta ed altresì a carico dei *Partners* e di tutti i Collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;

- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al paragrafo 4.3.1, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

Segnatamente è fatto divieto di:

- creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi di ISSV ovvero creare situazioni che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di ISSV;
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- effettuare o promettere ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o di loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e i c.d. doni d'uso, purché di valore modesto. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. I regali offerti, esclusivamente di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo i criteri previsti e documentabili ed effettuare o promettere, in favore dei Consulenti e Partners, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con essi costituito;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, impegno ad effettuare acquisti presso esercizi di parenti del Pubblico Ufficiale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di loro parenti che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti dell'Azienda;
- riconoscere ovvero tentare di riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura ovvero per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per ISSV;
- assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della PA nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di tali predetti soggetti ed espressione del loro potere discrezionale, da cui sia derivato o possa derivare un vantaggio per la Società;
- destinare o tentare di destinare le somme ricevute da organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;

- alterare il funzionamento di un sistema informatico ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio a danno di terzi;
- erogare finanziamenti a partiti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Segnatamente è fatto obbligo di:

- osservare tutte le leggi, le procedure e i regolamenti che disciplinano le diverse attività aziendali ed impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa in materia;
- instaurare e mantenere rapporti con la PA basati su criteri di correttezza e trasparenza;
- nel caso in cui emergano, nell'ambito del rapporto con la PA, criticità di qualsiasi natura o conflitto di interesse deve esserne data, con nota scritta, tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- tracciare i rapporti intrattenuti formalmente con i funzionari pubblici mediante la redazione di appositi verbali che permettano di conoscere lo scopo ed il contenuto dei detti contatti, nel caso in cui emergessero delle criticità, lo stesso deve essere trasmesso, all'Organismo di Vigilanza;
- privilegiare modalità di pagamento ed incasso che consentano la tracciabilità delle singole operazioni;
- segnalare immediatamente al proprio Responsabile e all'OdV, qualunque criticità, o richiesta di indebiti vantaggi da parte di un funzionario della PA o di un incaricato di pubblico servizio di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente venirne a conoscenza; tale segnalazione deve essere fatta anche nel caso opposto ovvero che un'esponente della società da o promette.

A.4 Protocolli specifici adottati

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. L'Ufficio Legale esegue un controllo normativo sull'eventuale partecipazione ed informa l'Ufficio Gare sull'impossibilità o la fattibilità della partecipazione;
2. Il Responsabile Gare archivia la documentazione cartacea nell'apposito faldone dedicato alle gare ed agli appalti;
3. Il Responsabile Gare archivia tutta la documentazione relativa all'esito della gara o dell'appalto nell'apposito faldone e in formato digitale in un'apposita cartella denominata con il nome dell'Ente Appaltante;
4. L'Ufficio Gare, nella persona del Responsabile Gare, aggiorna costantemente i file "Gare in corso di partecipazione" e "Gare vinte attive" e li invia mensilmente al Direttore Generale e al Responsabile del Controllo di Gestione e trimestralmente all'Amministratore Delegato;
5. Il team R&S, entro la prima settimana del mese successivo, compila un timesheet relativo alle attività svolte per ogni progetto;

6. L'Ufficio Acquisti consulta la lista dei fornitori e sceglie, sulla base dei criteri di selezione individuati, le tre offerte maggiormente rispondenti alle esigenze della Società;
7. Il Responsabile Amministrativo verifica l'esistenza e il contenuto della documentazione a supporto delle scritture contabili;
8. La tesoreria verifica la regolarità della documentazione amministrativo – contabile cartacea (fatture, DURC) e la disponibilità finanziaria necessaria alla liquidazione dei documenti passivi;
9. Il Responsabile Interno ha il compito di segnalare eventuali anomalie e rilievi osservati nel corso delle attività di verifica tramite comunicazione specifica e, in caso di potenziali reati ex D. Lgs. 231/01, all'OdV, fornendo tutte le informazioni necessarie e rilevanti;
10. L'OdV valuta il rischio di coinvolgimento della Società nell'eventuale commissione di reati, o comunque, l'esistenza di comportamenti non in linea con i protocolli preventivi previsti dal MOGC adottato, e attiva, se necessario, specifiche procedure di verifica.
11. Il Responsabile Amministrativo verifica l'ammissibilità dei giustificativi di spesa e corregge il saldo, premurandosi di comunicarlo al Dipendente attraverso il Gestionale.

SEZIONE B: CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

B.1 Le fattispecie dei reati relativi alla criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 24-Ter)

Associazione per Delinquere (Art. 416 c.p.)

Si configura la fattispecie dell'associazione per delinquere quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti.

Ai sensi dell'articolo 416 c.p., coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416 bis c.p.)

Costituisce fattispecie delittuosa rilevante ai fini del Decreto la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416 – bis c.p., da parte dei soggetti apicali e o dai sottoposti di un ente (per le relative definizioni si rimanda al capitolo I paragrafo 2.4. pagina 5 del Modello) nell'interesse (anche) dell'ente.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Ai sensi della citata disposizione, chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso – per la cui configurabilità è necessaria l'associazione di almeno da tre, o più, persone - è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)

Costituisce reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti lo scambio elettorale politico – mafioso, che si configura quando qualcuno accetta la promessa di procurare voti mediante la modalità mafiose di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità.

È ugualmente punito chi promette di procurare voti con le suddette modalità mafiose.

B.2 Processi a rischio

I Processi sensibili che ISSV ha individuato nell'ambito dell'attività connesse alla criminalità organizzata sono i seguenti:

- a) Budgeting e pianificazione strategica
- b) Controllo di gestione
- c) Appalti e Gare
- d) Gestione filiali
- e) Ricerca e sviluppo
- f) Vendite
- g) Fatturazione
- h) Acquisti di beni e servizi
- i) Contabilità, adempimenti e bilancio
- j) Flussi finanziari
- k) Risorse umane
- l) Gestione IT
- m) Segreteria societaria

- n) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo
- o) Sicurezza, Qualità e Ambiente
- p) Contenziosi.

B.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato

ISSV ha provveduto ad analizzare la realtà operativa aziendale identificando i processi aziendali sensibili, ossia connessi alla possibilità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito di tali processi sensibili e con riferimento all'area dei reati in questione sono state identificate le relative attività sensibili ed identificati i relativi presidi ed azioni di miglioramento.

I seguenti protocolli di carattere generale quivi sanciti si applicano a comportamenti posti in essere dai Dirigenti e dai Dipendenti di ISSV nonché da *Partners* e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, ossia dai Destinatari.

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice di Condotta, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nell'ambito della presente Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di ISSV, mentre si applicano ai Consulenti ed ai Partner in forza di specifiche clausole contrattuali, tra i principi generali la società prevede di:

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'articolo 24 - ter, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- la Società richiede a tutto il personale, in ogni momento, di agire onestamente e con integrità.

B.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

1. Il Responsabile del Controllo di Gestione elabora il documento utile allo svolgimento di tutte le attività di Controllo di Gestione, avvalendosi del supporto delle principali funzioni aziendali;
2. L'Ufficio Legale esegue un controllo normativo sull'eventuale partecipazione ed informa l'Ufficio Gare sull'impossibilità o la fattibilità della partecipazione;
3. L'Amministratore Delegato, annualmente, presenta al Consiglio di Amministrazione il resoconto dei progetti predisposto dal Responsabile R&S per l'approvazione o per il rilievo di eventuali criticità utili al Responsabile R&S per la preparazione del budget dell'anno successivo;

4. L'Ufficio Acquisti, l'Ufficio Fornitori e l'Ufficio Servizi sono responsabili della valutazione del fornitore firmando sul Modulo di Avvenuta prestazione.

SEZIONE C: REATI SOCIETARI

C.1 Le fattispecie dei reati societari (Art. 25-ter)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari, ossia ai reati commessi da soggetti qualificati nell'ambito dell'attività di gestione sociale. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 - ter.

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)

Questo reato si perfeziona:

- con la consapevole rappresentazione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero e concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, ovvero
- con l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per l'autore del reato, o per terzi, un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- i fatti previsti dall'art. 2621 sono puniti anche se di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (art. 2621 bis c.c.).

Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" necessaria al perfezionamento della fattispecie, prevede - fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale - la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si perfeziona con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art 2629 bis c.c.)

Commette il reato in esame l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Corruzione tra privati (art. 2635 comma ter c.c.)

La fattispecie di reato prevede che: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

La fattispecie si configura perciò come un reato a concorso necessario, per cui è essenziale che siano poste in essere due condotte corruttive:

- a) la condotta corruttiva attiva di colui che offre, dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui all'art. 2635 co.1;

- b) la condotta corruttiva passiva di colui che - avendo ricevuto o essendo destinatario di una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, o avendola sollecitata - compia od ometta atti, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Si noti che la condotta corruttiva passiva può essere compiuta solo dai soggetti specificamente elencati nel comma primo dell'art. 2635 c.c. e che, quindi, possono essere corrotti solo coloro che ricoprono i seguenti ruoli in società:

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- soggetti che esercitano funzioni direttive.

(di seguito definiti complessivamente anche i **"Soggetti Corruttibili"**).

Dal Legislatore è stata inserita nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto *"intraneo"*, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto *"intraneo"*. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva è stata prevista la commissione della stessa anche per interposta persona.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

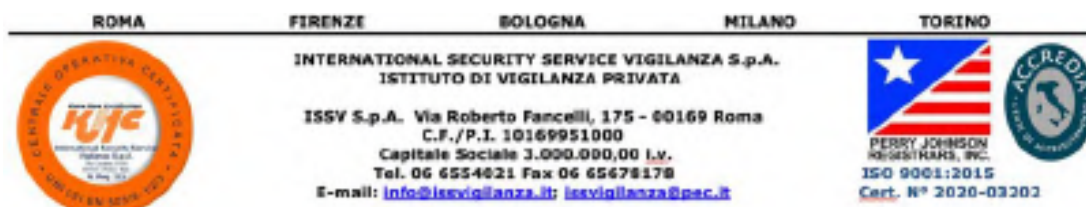
La "condotta tipica" necessaria al perfezionamento della fattispecie di reato in esame richiede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

C.2 I processi a rischio

I Processi Sensibili che ISSV ha individuato nell'ambito dell'attività di gestione societaria interna sono i seguenti:



- a) Budgeting e pianificazione strategica
- b) Controllo di gestione
- c) Appalti e Gare
- d) Gestione filiali
- e) Ricerca e sviluppo
- f) Vendite
- g) Fatturazione
- h) Acquisti di beni e servizi
- i) Contabilità, adempimenti e bilancio
- j) Flussi finanziari
- k) Risorse umane
- l) Gestione IT
- m) Segreteria societaria
- n) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo
- o) Sicurezza, Qualità e Ambiente
- p) Contenziosi.

C.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato

ISSV ha provveduto ad analizzare la realtà operativa aziendale identificando i processi aziendali sensibili, ossia connessi alla possibilità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito di tali processi sensibili e con riferimento all'area dei reati societari sono state identificate le relative attività sensibili ed identificati i relativi presidi ed azioni di miglioramento.

I seguenti protocolli di carattere generale di seguito sanciti si applicano a comportamenti posti in essere dai dirigenti e dai dipendenti di ISSV nonché da *Partners* e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, ossia dai Destinatari.

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

ISSV sancisce a carico dei Destinatari il divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art.25 ter del D.Lgs.231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo.

È fatto obbligo ai Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni e/o trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla base della quale il rendiconto contabile viene elaborato, ad informare i propri superiori e l'OdV.

La trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili e si ispirano ai principi di *fairness* *transparency* della migliore dottrina contabile.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Si stabilisce espressamente l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i seguenti criteri e regole di condotta:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del rendiconto contabile e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ISSV con particolare divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nel rendiconto, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non corrispondenti alla realtà circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ISSV;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ISSV.
2. Tenere comportamenti corretti e rispettosi delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ad ISSV, al fine di consentire ai terzi di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ISSV, sulla evoluzione della sua attività con particolare divieto di:
 - alterare i dati e le informazioni destinate alla predisposizione dei prospetti informativi;
 - illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ISSV e sulla. Evoluzione della sua attività.

3. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della integrità ed effettività del capitale sociale, anche al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
4. Assicurare il regolare funzionamento di ISSV, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, con particolare divieto di:
 - Porre in essere comportamenti che materialmente impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei competenti organi;
 - omettere di comunicare l'eventuale conflitto di interesse da parte degli amministratori, per proprio conto o per conto di terzi, che potrebbe sorgere nel compimento di un'operazione.

Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate, con particolare divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività di ISSV, Rappresentanza per l'Italia, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa o specificatamente richiesti dalle predette autorità
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di ISSV;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

C.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. Il Direttore Generale, con il supporto dell'Amministratore Delegato ed il Direttore Finanziario, definisce i criteri di redazione del Budget per l'anno successivo entro il 15 Ottobre di ogni anno;
2. Il Direttore Finanziario, entro il 31 Dicembre, redige il Budget di Cash Flow, consolida il Budget complessivo e lo condivide con il Direttore Generale per l'approvazione o la richiesta di opportune modifiche;
3. Il Responsabile del Controllo di Gestione elabora, entro e non oltre la seconda settimana del mese successivo, una sintesi del periodo da sottoporre all'attenzione del Direttore Generale;

4. L'Ufficio Legale esegue un controllo normativo sull'eventuale partecipazione ed informa l'Ufficio Gare sull'impossibilità o la fattibilità della partecipazione;
5. Il Responsabile Gare archivia tutta la documentazione relativa all'esito della gara o dell'appalto nell'apposito faldone e in formato digitale in un'apposita cartella denominata con il nome dell'Ente Appaltante;
6. Il Responsabile R&S, mensilmente, richiede all'Ufficio Amministrativo aggiornamenti relativi a tutti i costi coinvolti nella R&S diversi dal personale e confronta rendicontazione mensile e budget;
7. L'Amministratore Delegato, annualmente, presenta al Consiglio di Amministrazione il resoconto dei progetti predisposto dal Responsabile R&S per l'approvazione o per il rilievo di eventuali criticità utili al Responsabile R&S per la preparazione del budget dell'anno successivo;
8. L'Ufficio Legale e il Direttore Generale, rispettivamente, controllano gli aspetti normativi ed economico-finanziari dell'offerta, producendo apposita documentazione di sintesi e lasciando il parere finale a riguardo all'Amministratore Delegato;
9. Il Responsabile Amministrativo verifica l'esistenza e il contenuto della documentazione a supporto delle scritture contabili;
10. L'Amministratore Delegato, di concerto con il Direttore Finanziario, valuta l'adeguatezza nella gestione dei crediti sulla base dell'aging dei crediti tramite un Report Informativo;
11. Il Consiglio di Amministrazione valuta ed approva il bilancio semestrale attraverso il verbale del CdA;
12. L'Ufficio Tesoreria invia una copia al Responsabile Amministrativo, che, tramite il Gestionale, provvede nell'immediato controllo in Contabilità Generale evitando così il verificarsi di eventuali doppi pagamenti;
13. L'Ufficio Segreteria si occupa di archiviare tutta la documentazione e/o corrispondenza in un file di destinazione e copiarla in una memoria esterna per la tracciabilità della stessa;
14. Il Consiglio di Amministrazione stipula gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo tramite il Verbale CdA.

SEZIONE D: REATI INFORMATICI

D.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art.24-bis)

L'articolo 24 - *bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per alcune fattispecie di reati commessi in violazione delle norme in materia di sistemi informatici e trattamento dei dati personali.

Si descrivono brevemente, qui di seguito, le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 24 - *bis*. Anche in questo caso, le condotte contemplate nel presente paragrafo generano la responsabilità amministrativa da reato dell'ente esclusivamente quando siano poste in essere a vantaggio o nell'interesse di quest'ultimo.

Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

Il reato previsto dall'art. 491 bis c.p. è stato da ultimo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

La fattispecie prende ora in considerazione unicamente i documenti informatici pubblici, escludendo invece dalla penale rilevanza le falsità in atti privati.

Il nuovo testo è infatti il seguente: *"Se alcuna delle falsità in atti (previste dal capo terzo titolo settimo del codice penale) riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni (del capo stesso) concernenti gli atti pubblici"*.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici pubblici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La sanzione prevista per tale ipotesi di reato è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale.

Il bene protetto dalla norma incriminatrice speciale è il domicilio informatico - pur se vi è chi sostiene che il bene tutelato sia, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

L'accesso è *abusivo* poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

La pena per il delitto di accesso abusivo è aggravata qualora il delitto sia stato commesso da parte di operatori del sistema oppure nel caso in cui, in occasione dell'accesso abusivo, abbia avuto luogo il danneggiamento o la distruzione del sistema oppure il danneggiamento o la distruzione dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere

cognizione di dati riservati di un partner commerciale (ad esempio, appaltatore o subappaltatore) o un consulente.

Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 - quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il legislatore ha introdotto nell'ordinamento questa fattispecie di reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici. Con l'Art. 615 - *quater* c.p. sono punite, pertanto, le condotte preliminari all'accesso abusivo, poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (es. badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi dispositivi.

La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma anche contrattuale che vieti detta condotta (es. policy Internet).

L'art. 615 - *quater*, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società, oppure carpirli in altro modo fraudolento o ingannatorio il codice di accesso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno - allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del detto sistema - procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.

tali fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento dei sistemi o dei dati.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un virus nel sistema informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od interromperne il funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 - quater c.p.)

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La sanzione prevista per tale ipotesi di reato è più grave se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico usato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, oppure se il fatto è commesso da parte di un operatore di sistema.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale, ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti, la stessa si considera, infatti, rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando qualcuno - fuori dai casi consentiti dalla legge - installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617 - *quinquies* è costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate.

Si tratta di un reato che mira a prevenire quello di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione.

Ai fini della condanna, il Giudice dovrà limitarsi ad accertare che l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

La fattispecie di reato in questione si considera integrata, con vantaggio dell'ente, nel caso in cui, ad esempio, un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato, si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

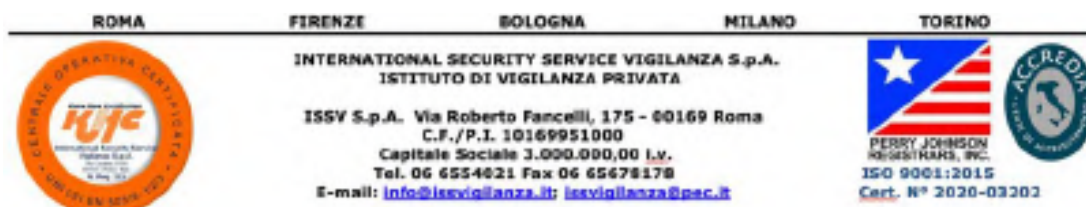
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater)



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque - allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) 4, o al comma 6, lettera a) 5, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) - fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

D.2 Processi a rischio

ISSV risulta essere esposta al rischio di commissione dei delitti informatici relativi con riferimento principalmente allo svolgimento delle attività relative:

- a) Budgeting e pianificazione strategica

- b) Controllo di gestione
- c) Appalti e Gare
- d) Gestione filiali
- e) Ricerca e sviluppo
- f) Vendite
- g) Fatturazione
- h) Acquisti di beni e servizi
- i) Contabilità, adempimenti e bilancio (in relazione alla contabilità generale e adempimenti, gestione dei crediti e bilancio)
- j) Flussi finanziari
- k) Risorse umane
- l) Gestione IT
- m) Segreteria societaria
- n) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo
- o) Sicurezza, Qualità e Ambiente
- p) Contenziosi.

D.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato

ISSV ha provveduto ad analizzare la realtà operativa aziendale identificando i processi aziendali sensibili, ossia connessi alla possibilità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito di tali processi sensibili e con riferimento all'area dei reati in questione sono state identificate le relative attività sensibili ed identificati i relativi presidi ed azioni di miglioramento.

I principi di carattere generale qui sanciti si applicano a comportamenti posti in essere dai dirigenti e dai dipendenti di ISSV nonché da *Partners* e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, ossia dai Destinatari.

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice di Condotta, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Tutti le risorse aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento:

- Riservatezza
- Integrità

- Disponibilità

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del Decreto;
- violare i principi di seguito previsti.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

D.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. I Direttori di Filiale, entro il 10 Dicembre, inviano i Budget Commerciali di Filiale al Direttore Generale per l'approvazione o la richiesta di opportune modifiche;
2. Il Direttore di Filiale di ogni filiale elabora il budget dell'anno successivo entro la fine del mese di novembre e lo invia in copia alla Segreteria e al Direttore Generale;
3. Gli scambi di informazioni tra Filiali e Ufficio Fatturazione e Ufficio Tesoreria relativi alla richiesta di fatturazione devono avvenire sempre a mezzo mail;
4. In caso di parere favorevole dell'Amministratore Delegato ad un'offerta al cliente, i responsabili commerciali elaborano il contratto da inviare al cliente e lo archiviano in appositi archivi fisici e digitali e in un file Excel pensato per il monitoraggio delle scadenze (e gli eventuali solleciti) e la gestione delle eventuali richieste di modifica;

5. Inserimento dati cliente nel gestionale da parte di un addetto dell'Ufficio servizi, con verifica a campione da parte del Responsabile tramite il Gestionale;
6. L'addetto dell'Ufficio servizi trasmette i documenti e la bozza di fattura all'Ufficio fatturazione per la predisposizione della fattura;
7. Il Responsabile Ufficio Fatturazione, se ritiene tutto corretto, trasforma la bozza in definitivo e inoltra la fattura al destinatario;
8. La Pianificazione ed organizzazione IT viene divisa fra procedure di intervento di breve termine (anno in corso) e di medio lungo termine (3/5 anni) ed è definita dall'Amministratore Delegato di concerto con il Responsabile IT e il referente di progetto tramite un piano di interventi e sistemi informativi di supporto;
9. Con l'acquisizione e sviluppo dei sistemi IT le singole Unit o dipartimenti rilevano l'esigenza e la necessità di acquisire un nuovo sistema e ne fanno richiesta al dipartimento IT tramite archiviazione digitale;
10. Su ogni computer e server viene installato l'antivirus aziendale.

SEZIONE E: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Qui di seguito è riportata una sintetica descrizione del reato di riciclaggio e del reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

E.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art. 25-Octies)

Le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 - octies del Decreto possono essere così brevemente descritte:

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (Art. 648-bis c. p.)

Commette il reato di riciclaggio chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

La fattispecie di reato in esame presuppone, per il suo perfezionamento, che l'autore impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

Si precisa che le ipotesi criminose suindicate si considerano perfezionate anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

La fattispecie di reato si realizza quando il soggetto agente - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai fini della consumazione del reato, pertanto, non rileva il mero godimento del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da attività delittuose, ma è necessaria un'ulteriore condotta specificamente finalizzata ad occultarne la provenienza.

E.2 Processi a rischio

ISSV risulta essere esposta al rischio di commissione dei delitti in esame con riferimento principalmente allo svolgimento delle attività relative:

- a) Budgeting e pianificazione strategica
- b) Controllo di gestione
- c) Gestione filiali
- d) Vendite
- e) Fatturazione
- f) Acquisti di beni e servizi
- g) Contabilità e adempimenti
- h) Flussi finanziari
- i) Risorse umane
- j) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo.

E.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio reato

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dall'art. 24-octies del Decreto;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi da quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto;

- astenersi dal divulgare a terzi i propri codici di accesso ai dispositivi aziendali;
- astenersi dal divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- non utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico;
- assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni di tutte le norme applicabili in materia;
- lasciare incustoditi i propri sistemi informatici (anzi, si richiede di utilizzare il sistema di blocco qualora ci si dovesse assentare dalla propria postazione di lavoro);
- utilizzare i sistemi aziendali di gestione e amministrazione di attività proprie o di terzi per promuovere qualsiasi finalità commerciale privata.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di rappresentare situazioni non veritiere o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza, nonché di influenzarle indebitamente.

ISSV, al fine di prevenire la commissione dei reati descritti:

- fornisce ai destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;
- limita, per quanto possibile, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua verifiche preventive degli accessi ai sistemi informativi aziendali finalizzati alla prevenzione dei comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei propri server;
- predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- aggiorna le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità.

E.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. Il Responsabile del Controllo di Gestione elabora, entro e non oltre la seconda settimana del mese successivo, una sintesi del periodo da sottoporre all'attenzione del Direttore Generale;
2. I responsabili commerciali gestiscono l'attività di ricerca del cliente e di accoglimento delle richieste, documentandole quotidianamente, a mezzo mail di riepilogo, al Direttore di Filiale e al Direttore Commerciale;
3. Accertata la buona fede e la correttezza, i responsabili commerciali producono un ordine d'acquisto (OdA), archiviato in appositi archivi fisici e digitali, e formulano l'offerta destinata al cliente;
4. Inserimento dati cliente nel gestionale da parte di un addetto dell'Ufficio servizi, con verifica a campione da parte del Responsabile tramite il Gestionale;
5. L'Ufficio Acquisti verifica la corrispondenza tra fattura e DDT e la inserisce in contabilità.

SEZIONE F: REATI AMBIENTALI

F.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art. 25-undecies)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 Euro a 9.300 Euro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

F.2 Processi a rischio

ISSV risulta essere esposta al rischio di commissione dei delitti in esame con riferimento principalmente allo svolgimento delle attività relative:

- a) Pianificazione strategica
- b) Controllo di gestione
- c) Gestione filiali
- d) Vendite
- e) Contabilità
- f) Risorse umane
- g) Gestione IT
- h) Sicurezza, Qualità e Ambiente.

F.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio

Tutte le attività compiute nell'ambito del sopra descritto Processo a Rischio devono essere svolte conformandosi scrupolosamente alle leggi vigenti ed alle regole prescritte dal Modello e dal Codice Etico aziendale.

I Destinatari sono inoltre obbligati ad osservare i seguenti principi generali di comportamento nei processi a Rischio:

- verificare che i fornitori individuati per lo smaltimento rifiuti siano dotati di ogni idonea autorizzazione per lo svolgimento di tale attività;
- ottenere tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile per la gestione dei rifiuti;
- inserire apposite clausole di compliance ex D.Lgs. 231/2001 nei contratti con i fornitori di servizi;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato, sebbene non costituiscano di per sé ipotesi di reato,

possano esserne il presupposto (ad esempio, inadempimenti connessi al rilascio od al rinnovo di autorizzazioni in materia ambientale);

- assicurare, con tempestività, correttezza e buona fede, l'adempimento di tutti gli incombeni imposti in tema di gestione ambientale dalla legge e dal rapporto contrattuale in essere con ISSV;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulle misure adottate da ISSV e da adottare in relazione alla gestione ambientale.

F.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. Per quanto riguarda il materiale cartaceo, la Segreteria si occupa di richiedere annualmente agli Uffici quali contenitori possono essere smaltiti dal fornitore presso il macero AMSA, il quale rilascia un documento che stima il peso del materiale;
2. Periodicamente viene raccolto il materiale informatico (rifiuti speciali) dalla Segreteria e rilasciato al fornitore per lo smaltimento che ne dichiara il peso e il costo stimato;
3. I rifiuti rientranti nel ciclo della raccolta differenziata urbana sono smaltiti dalle filiali secondo le disposizioni del Comune e degli stabili dove risiedono.

SEZIONE G: REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

G.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art. 25-septies)

L'art. 25 – *septies* del Decreto, introdotto nel corpo del Decreto stesso dall'Art. 9 della Legge 123/2007 e successivamente modificato dal D. Lgs. 81/2008, contempla la responsabilità amministrativa dell'ente per le ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime che siano conseguenza della violazione delle vigenti norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 - *septies*.

Omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza (Art. 589 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di *"chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"*.

Ai fini delle disposizioni del Decreto è necessario che la condotta criminosa in esame - che deve essere colposa e quindi non sostenuta dall'elemento psicologico del dolo - sia commessa con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che qui interessa, consiste nella volontaria inosservanza, da parte dell'autore del reato, delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (cd. *colpa specifica*), da intendersi come l'insieme delle disposizioni che impongono la valutazione dei rischi, l'adozione delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro – misure tanto legislativamente previste quanto tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche secondo gli standard di sicurezza propri delle singole diverse attività produttive – nonché la verifica della inadeguatezza od inefficacia delle misure così adottate, quando da tali omissioni discenda la morte di un soggetto.

L'obbligo di adozione delle misure di sicurezza, come più sopra individuate, va inteso sia *"in senso statico"*, vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia *"in senso dinamico"*, da intendersi come obbligo di formare ed informare i Lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche nel caso in cui l'evento (ossia la morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti dall'ordinamento all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore, da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (Art. 2087 c.c.).

L'ente risponde, ai sensi del Decreto, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso; vantaggio che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi, o di tempi, per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Resta inteso che il datore di lavoro che abbia adempiuto gli obblighi generali (di cui all'Art. 2087 c.c.) e specifici (derivanti, ad esempio, dal Decreto Sicurezza) in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Viceversa, il datore di lavoro non può considerarsi responsabile quando la condotta del lavoratore sia da considerarsi "*abnorme*", ossia imprevedibile e, pertanto, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte alla applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

In questo senso, ad esempio, il datore di lavoro risponde di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro, purché la presenza di uno di questi due soggetti sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

Lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla sicurezza (Art. 590 co. 3 c.p.)

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi:

1. nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un tempo superiore ai 40 giorni;
2. nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, una lesione personale consistente nell'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si hanno, invece, lesioni colpose gravissime quando dalla inosservanza della normativa suindicata deriva un fatto che produce a carico del lavoratore: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto, o la mutilazione che renda l'arto inservibile; la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella capacità di parlare; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si precisa che:

- anche in queste ipotesi di reato, il fatto lesivo non deve avere avuto origine da comportamenti dolosi ma deve essere stata diretta conseguenza della inosservanza della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro;
- la condotta omissiva deve essere stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio della società (es. la violazione delle norme antinfortunistiche è finalizzata ad un risparmio economico o semplicemente di tempi);
- i reati indicati sono procedibili d'ufficio;

- oltre alla sanzione pecuniaria, è sempre applicata una delle sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, del Decreto.

G.2 I Processi a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate al paragrafo G. 1, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Alla luce di ciò, ISSV ha individuato al proprio interno alcuni processi maggiormente esposti al rischio del verificarsi dei reati descritti nel precedente paragrafo G.1:

- a) Pianificazione strategica
- b) Controllo di gestione
- c) Appalti e Gare
- d) Gestione filiali
- e) Ricerca e sviluppo
- f) Vendite
- g) Fatturazione
- h) Acquisti di beni e servizi
- i) Contabilità generale
- j) Gestione Affidamenti
- k) Risorse umane
- l) Gestione IT
- m) Segreteria societaria
- n) Rapporti con la PA e Autorità di controllo
- o) Sicurezza, Qualità e Ambiente
- p) Contenziosi.

G.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio

ISSV ha provveduto ad analizzare la realtà operativa aziendale identificando i processi aziendali sensibili, ossia connessi alla possibilità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito di tali processi sensibili e con riferimento all'area dei reati in questione sono state identificate le relative attività sensibili ed identificati i relativi presidi ed azioni di miglioramento.

I principi di carattere generale qui sanciti si applicano a comportamenti posti in essere dai dirigenti e dipendenti di ISSV nonché da *Partners* e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, ossia dai Destinatari.

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice di Condotta, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

I seguenti principi di carattere generale si applicano a comportamenti posti in essere dai Destinatari.

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice di Condotta, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

ISSV sancisce – a carico dei Destinatari – il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del Decreto Legislativo 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1., possano comunque potenzialmente diventarlo.

Segnatamente è sancito che:

- ISSV si impegna a mantenere sicuri i propri posti di lavoro, seguendo le norme e le procedure relative a sicurezza e salute, sia a livello locale che a livello globale;
- colui che assiste a incidenti o infortuni sul posto di lavoro deve riferire immediatamente a un supervisore;
- sono individuate e nominate le funzioni previste dal D. Lgs. 81/2008;
- sono proibite le minacce, gli atti di violenza e le intimidazioni di tipo fisico;
- al fine di tutelare la sicurezza di tutti i dipendenti, ISSV esige che, quando lavorano, essi non siano sotto l'effetto di alcuna sostanza che possa impedire loro di svolgere i propri compiti in maniera sicura ed efficiente.

G.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. L'arrivo di eventuali ospiti e l'accesso alle sedi della Società deve essere controllato e preventivato dalla Segreteria, che si riserva il diritto di non fare entrare determinati soggetti qualora si ritenga che possano arrecare danni;
2. È compito della Segreteria e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione garantire almeno un estintore ogni 30 metri e una cassetta di pronto soccorso;

3. L'Ufficio Servizi monitora il personale operativo in tutte le sue attività analizzando i Progress Evaluation Report, documentando la presenza quotidiana, la produttività e la crescita nel tempo e segnalando al Direttore Generale, con cadenza semestrale o su richiesta, i dipendenti più e meno meritevoli;
4. L'Amministratore Delegato valuta le modifiche delle precedenti condizioni contrattuali e l'avvio di possibili nuovi rapporti contrattuali attraverso l'apposizione di una firma sulla relazione di fido.

Si segnala che a causa emergenza Covid-19 la Società si è mobilitata per seguire i protocolli di salute suggeriti dal DPCM 24 aprile 2020 e dai Protocolli condivisi con le Parti sociali.

In particolare, ha provveduto ad emanare la procedura 15.1 *"Sicurezza, Gestione accessi e Ambiente"*, che comprende – all'interno del corpus organico di disciplina delle citate tematiche – un'apposita sezione dedicata all'emergenza sanitaria pandemica da Covid-19.

In estrema sintesi, al fine di assicurare a tutto il personale della Società i massimi livelli di sicurezza possibili, ha attribuito specifici:

- ruoli e funzioni a ciascun settore di attività affinché sia costantemente garantita la disponibilità per il personale di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti monouso, plexiglass divisorii, disinfettanti);
- obblighi comportamentali verso chiunque – a qualunque titolo – faccia accesso ai locali aziendali (contingentamento degli ingressi, distanziamento tra i presenti, aerazione dei locali, cura e igiene della persona, misurazione della temperatura corporea);
- obblighi informativi a carico di chiunque presenti una sintomatologia anche solo potenzialmente compatibile con la malattia.

SEZIONE H: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

H.1 Descrizione della fattispecie di reato

La presente Sezione H si riferisce al delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, che è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012.

Mediante l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE, detta novella legislativa ha aggiunto nel corpus del Decreto 231 l'art. 25-duodecies.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di "datore di lavoro" occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al precedente ultimo punto riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La sanzione prevista per l'ente è una sanzione pecuniaria entro il valore massimo di Euro 150.000.

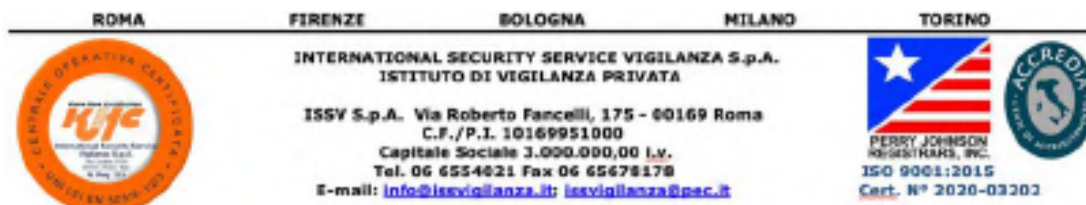
Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge n. 161/2017, è stato modificato l'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, includendo nel novero dei reati presupposto altre due fattispecie di reato previste dal Testo Unico dell'Immigrazione, introdotto con Decreto Legislativo n. 286/98 e precisamente:

- procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98).
- In caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (art. 25 duodecies c. 1-bis D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. 161/2017);
- favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98).

In caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (art. 25 duodecies c. 1-ter D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. 161/2017).

Per entrambi i reati, in caso di condanna della società, è prevista la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno (art. 25 duodecies c. 1-quater D.Lgs. 231/2001 introd. dalla L. 161/2017).

***Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
(art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D.Lgs. 286/98)***



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

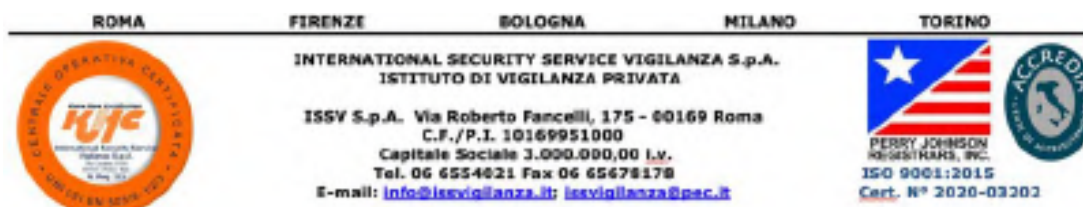
Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato

(art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/98)

Fuori dei casi previsti dall'art. 12 c. da 1 a 4 ter TU immigrazione, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

H.2 Processi a rischio

I processi a Rischio che ISSV ha individuato in relazione alle figure di reato considerate nella presente Parte Speciale sono i seguenti:



- a) Pianificazione strategica
- b) Gestione Filiali
- c) Vendite
- d) Acquisti di beni e servizi
- e) Contabilità generale
- f) Risorse umane.

H.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione delle risorse umane e selezione del personale devono in generale essere rispettati i seguenti principi:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I principi contenuti nella presente Sezione H sono rivolti a chi riveste la qualifica di "Datore di lavoro" e alle Funzioni coinvolte nella gestione, anche come supporto, delle attività di competenza dello stesso.

Al fine di prevenire il più possibile i reati considerati nella presente Sezione H, dovranno essere rispettati i seguenti principi comportamentali:

- è vietato porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare uno dei delitti in esame;
- è vietato porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, tale fattispecie di reato, possano potenzialmente diventare idonei alla loro realizzazione;
- è necessario rispettare gli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- è necessario assicurare la verifica della regolarità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed un monitoraggio periodico finalizzato a verificare la validità/scadenza dei permessi di soggiorno stessi;
- in caso di lavori affidati a soggetti terzi mediante subappalti, viene sottoposta ad ogni fornitore una dichiarazione preventiva con cui lo stesso si impegna a non utilizzare, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, nonché a rispettare tutte le normative applicabili in tema di lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie, sicurezza e impiego di personale proveniente da paesi terzi;
- i contratti con le controparti contengono specifiche clausole che sollevano ISSV da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la controparte utilizzi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno;

- è necessario assicurare la verifica preventiva circa la regolarità del permesso di soggiorno dei dipendenti di eventuali subappaltatori;
- la Società non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- è vietato l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa.

H.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

I protocolli specifici di comportamento che ISSV ha predisposto a presidio dei processi a rischio indicati, in relazione all'assunzione di personale extra-comunitario, sono i seguenti.

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, l'Ufficio Risorse Umane deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione) all'assunzione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente - SUI) del luogo in cui l'attività lavorativa deve effettuarsi, compilata su un apposito modulo. Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno (**www.interno.it**).

Nella domanda di nulla osta, la Società si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Ottenuto il nulla osta, il successivo visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato ed il finale contratto di soggiorno, il lavoratore straniero dovrà richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed avviare il rapporto di lavoro nel frattempo (con la sola ricevuta di invio postale).

La Società deve infine:

- comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav". Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS;
- se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza.

La Società può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro. Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno").

- permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

- la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia;
- l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

SEZIONE I: INDUZIONE A RENDERE/NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I.1 Descrizione della fattispecie di reato (Art. 25-decies)

Induzione a rendere/non rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art.377 bis c.p)

La fattispecie di reato in esame richiede, per il suo perfezionamento, che un soggetto - facendo ricorso ai mezzi della minaccia, della violenza o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità - induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti all'Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale pur avendo facoltà di non rispondere.

Le condotte individuate dalla norma in esame devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia ovvero in un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Appare opportuno sottolineare che tale fattispecie di reato ha rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti, così come prevista dal Decreto, nei limiti in cui le condotte criminose che la caratterizzano siano poste in essere dai soggetti apicali o sottoposti della Società nell'interesse (anche) della Società medesima (es. induzione di un imputato in un procedimento / testimone-imputato in un procedimento connesso a non rendere dichiarazioni che possano comportare la rivelazione di fatti aventi rilevanza penale nei quali sia coinvolto un ente).

I.2 I Processi a rischio

Il reato *de quo* appare astrattamente configurabile ogniqualvolta un qualunque soggetto operante nella Società, sia esso un soggetto apicale, ovvero un soggetto sottoposto, ponga in essere una delle condotte tipizzate dall'articolo 377 – bis c.p. con lo specifico fine di indurre un imputato / testimone-imputato in un procedimento connesso a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci al fine di procurare un vantaggio (anche) alla Società.

I possibili processi a rischio sono le seguenti:

- a) Budgeting
- b) Controllo di gestione
- c) Appalti e gare
- d) Gestione filiali
- e) Ricerca e sviluppo
- f) Vendite
- g) Fatturazione
- h) Acquisti di beni e servizi
- i) Contabilità (in relazione alla gestione fornitori) e bilancio
- j) Flussi finanziari

- k) Risorse umane
- l) Gestione IT
- m) Segreteria societaria
- n) Rapporti con la PA
- o) Sicurezza, Qualità e Ambiente
- p) Contenziosi.

I.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio

ISSV ha provveduto ad analizzare la realtà operativa aziendale identificando i processi aziendali sensibili, ossia connessi alla possibilità di commissione dei reati previsti dal D. Lgs.231/2001.

Nell'ambito di tali processi sensibili e con riferimento all'area dei reati in questione sono state identificate le relative attività sensibili ed identificati i relativi presidi ed azioni di miglioramento.

I seguenti principi di carattere generale si applicano a comportamenti posti in essere dai dirigenti e dipendenti di ISSV, compresi i Direttori di Filiale nonché da *Partners* e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, ossia dai Destinatari.

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice di Condotta, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

I destinatari del presente documento sono tenuti nella propria attività al rispetto delle norme di comportamento.

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare fattispecie di reato richiamate nella presente sezione della Parte Speciale;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il pieno rispetto del Codice Etico di ISSV e che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di ISSV siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

I.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. Il Responsabile R&S, mensilmente, richiede all'Ufficio Amministrativo aggiornamenti relativi a tutti i costi coinvolti nella R&S diversi dal personale e confronta rendicontazione mensile e budget;

2. Il Direttore Generale, entro il 20 Gennaio, invia i Budget Commerciali di Filiale al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e, successivamente, invia una copia cartacea alla Segreteria per l'archiviazione;
3. Il Responsabile Interno è responsabile di effettuare, sulla base del verbale dei pubblici funzionari, valutazioni sull'esito della verifica e su eventuali non conformità rilevate e gestire gli adempimenti connessi (sanzioni, prescrizioni, etc.). Trasmettere il verbale conclusivo visita in oggetto all'OdV;
4. Il Responsabile Interno ha il compito di segnalare eventuali anomalie e rilievi osservati nel corso delle attività di verifica tramite comunicazione specifica e, in caso di potenziali reati ex D. Lgs. 231/01, all'OdV, fornendo tutte le informazioni necessarie e rilevanti.

SEZIONE J: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

J.1 Descrizione della fattispecie di reato (25-quinquies)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Caporalato (art. 603 bis c.p. e L.199/2016)

Si riferisce allo sfruttamento della forza lavoro relativamente a retribuzioni fortemente al disotto dei limiti contrattuali, sproporzionate rispetto alla mole o al tipo di lavoro, reiterati comportamenti non congruenti con la normativa riguardante gli orari di lavoro, riposo e ferie, reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, imposizione di condizioni di sorveglianza e/o situazioni alloggiative degradanti.

In particolare, il nuovo art. 603-bis del codice penale, come modificato dalla Legge n. 199 del 2016, prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il Legislatore ha quindi inteso rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di *“un’attività organizzata di intermediazione”*, andando a colpire non solo chi *“recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...”*, ma altresì chiunque *“utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”*.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato *de quo*, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli *“indici di sfruttamento”* enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto-retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo *“reiterate”*.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla *“sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”* che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Il *“grave pericolo”* infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Inoltre è da evidenziare che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta.

L’intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti, quali:

- l’introduzione, con l’art. 603-bis.1 c.p., di un’attenuante in caso di comportamenti collaborativi;
- una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l’introduzione dell’art. 603-bis.2 c.p.;
- la previsione di un *“controllo giudiziario dell’azienda”*, con nomina di un *“amministratore giudiziario”* destinato ad affiancare l’imprenditore;
- la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell’art. 380, co. 2 c.p.p.;
- l’estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all’art. 12-sexies D.L. 306/1992.

J.2 Processi a rischio di reato

In relazione al rischio di commissione di reato sopra indicato, ISSV ha individuato tra i processi maggiormente esposti, i seguenti:

- a) Budgeting e pianificazione strategica
- b) Controllo di gestione
- c) Appalti e Gare
- d) Gestione filiali
- e) Vendite
- f) Fatturazione
- g) Acquisti di beni e servizi

- h) Contabilità, adempimenti e bilancio
- i) Flussi finanziari
- j) Risorse umane
- k) Sicurezza, Qualità e Ambiente
- l) Contenziosi.

J.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio

Al fine di prevenire il reato considerato nella presente Sezione, dovranno essere rispettati i seguenti principi comportamentali:

- Rispetto del contratto di lavoro e delle correlate prescrizioni in tema di orari e sicurezza;
- Rispetto della normativa inerente alla sicurezza presso gli uffici di ISSV;
- Rispetto degli standard internazionali relativi alla gestione di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro;
- Esercizio di azioni preventive volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

J.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

- 1) L'Ufficio del Personale procede alla ricerca di candidati attraverso il database interno di curricula e, in caso, attraverso la pubblicazione di annunci online;
- 2) Il Responsabile del Personale esamina il questionario, effettua il primo colloquio e comunica al Responsabile della Funzione Richiedente i nominativi dei candidati che verranno ricontattati per il secondo colloquio;
- 3) Il Responsabile della Funzione Richiedente effettua il secondo colloquio e comunica la valutazione dei candidati all'Ufficio del Personale;
- 4) L'Ufficio del Personale individua l'inquadramento contrattuale delle nuove risorse sulla base del CCNL di riferimento e predispone la lettera di assunzione in due copie firmate dall'Amministratore Delegato;
- 5) Il Responsabile della Funzione Richiedente gestisce la formazione della nuova risorsa illustrando le modalità con le quali vengono svolte le attività nella sua area;
- 6) Il Responsabile della Funzione Richiedente elabora, con cadenza semestrale, il Progress Evaluation Report per misurare le conoscenze e le competenze maturate nel tempo dalla nuova risorsa

SEZIONE K: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

K.1 Descrizione delle fattispecie di reato (Art. 25-bis 1)

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-bis.1 D. Lgs. n. 231/2001 prevedono una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi, applicando la sanzione pecuniaria.

La descrizione è limitata alle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione alla realtà organizzativa ed operativa di ISSV.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

K.2 Processi a rischio

I Processi reputati sensibili da ISSV in relazione alla commissione dei reati in esame sono i seguenti:

- a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo
- b) Pianificazione strategica
- c) Controllo di gestione
- d) Appalti e Gare
- e) Gestione filiali
- f) Ricerca e sviluppo
- g) Vendite
- h) Fatturazione
- i) Acquisti di beni e servizi
- j) Contabilità generale, gestione fornitori e bilancio
- k) Incassi e pagamenti
- l) Risorse umane
- m) Gestione IT
- n) Sicurezza, Qualità e Ambiente
- o) Contenziosi

K.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio

Obiettivo della presente sezione della Parte Speciale è che i destinatari del presente Modello (membri degli Organi Sociali, dipendenti e collaboratori di ISSV), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati qui considerati.

K.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

- 1) I Responsabili commerciali gestiscono l'attività di ricerca del cliente e di accoglimento delle richieste, documentandole quotidianamente, a mezzo mail di riepilogo, al Direttore di Filiale e al Direttore Commerciale;
- 2) Accertata la buona fede e la correttezza, i responsabili commerciali producono un ordine d'acquisto (OdA), archiviato in appositi archivi fisici e digitali, e formulano l'offerta destinata al cliente;
- 3) L'Ufficio Legale e Direttore di Filiale o Direttore Commerciale, rispettivamente, controllano gli aspetti normativi ed economico-finanziari dell'attività di prefratturazione, producendo apposita documentazione di sintesi;
- 4) L'Ufficio Servizi periodicamente procede alla quadratura dei servizi svolti ai fini della fatturazione attraverso il contratto;
- 5) Per OdA < 200€, il Direttore di Filiale, o l'Ufficio Acquisti, approva l'evasione dell'ordine senza il parere dell'Amministratore Delegato;
- 6) Per 201€ < OdA < 516€, il Direttore di Filiale, o l'Ufficio Acquisti, approva l'evasione dell'ordine previa approvazione comunicata dal Direttore Generale;
- 7) Il Responsabile R&S, trimestralmente, presenta all'Amministratore Delegato il resoconto dei progetti aperti per l'approvazione o il rilievo di eventuali criticità da risolvere.

SEZIONE L: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L.1 Descrizione delle fattispecie di reato

Reati in materia di software e banche dati (Art. 171L. 633/1941)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica,

l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) *(soppresso)*

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

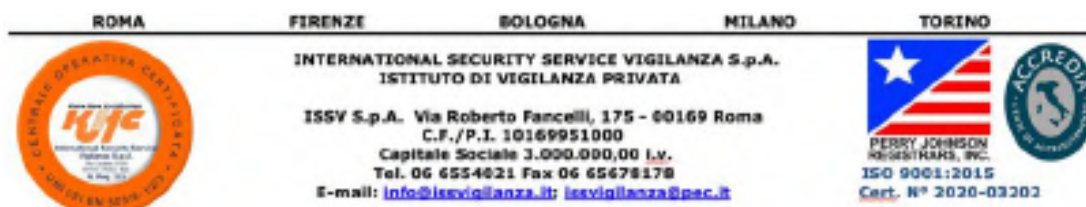
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis L. 633/1941

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Violazioni nei confronti della SIAE



Art. 171septies L. 633/1941

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Art. 171-octies L. 633/1941

- 1) Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
- 2) La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

L.2 Processi a rischio

I processi reputati sensibili sono i seguenti:

- a) Pianificazione strategica
- b) Controllo di gestione
- c) Gestione filiali
- d) Ricerca e sviluppo
- e) Vendite
- f) Acquisti di beni e servizi
- g) Contabilità, adempimenti e bilancio
- h) Risorse umane
- i) Gestione IT.

L.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio

Nell'espletamento delle attività aziendali è espressamente vietato a chiunque porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,

direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione della Parte Speciale.

In particolare, valgono i seguenti principi e protocolli specifici:

- ogni qualvolta la Società svolga attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale o intellettuale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), è necessario svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;
- nei contratti di acquisto di un prodotto necessario per lo svolgimento della propria attività, la Società dovrà accertare che, nella produzione e commercializzazione del prodotto, non sia stato violato alcun diritto di proprietà industriale spettante a terzi;
- è fatto divieto di utilizzare segreti aziendali altrui;
- ISSV si astiene dall'acquistare software sul quale non sia presente il contrassegno SIAE.

L.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. L'Amministratore Delegato approva o respinge la documentazione. In caso di approvazione (e firma), la documentazione è trasmessa alla Segreteria per l'archiviazione; in caso di mancata approvazione, il Direttore Generale modifica il budget in linea con il feedback e lo rinvia ai Direttori di Filiale per le opportune modifiche;
2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 Settembre di ogni anno, si riunisce con il Direttore Finanziario ed il Direttore Generale per la definizione degli obiettivi aziendali per il triennio successivo;
3. L'Amministratore Delegato, entro il 15 Novembre di ogni anno, si riunisce con il Direttore Generale ed il Direttore Finanziario per stabilire le linee guida fondamentali del Piano Industriale triennale;
4. Il Direttore Generale, o eventualmente una persona da egli incaricata, predispone il Controllo di Gestione sulla base dei dati forniti dal Responsabile di Filiale e dal Responsabile Amministrativo della sede centrale;
5. Il Direttore Generale, o persona da egli incaricata, presenta il Controllo di Gestione all'Amministratore Delegato, al Direttore Finanziario e al Presidente del CdA per successive analisi e valutazione;
6. Il soggetto interessato gestisce le decisioni strategiche per la Società stessa o per la sola filiale inviando una mail alla controparte in caso di richiesta di svolgimento di un'azione specifica o redigendo un report riepilogativo del nuovo orientamento strategico. Il report è archiviato in sede centrale ed è condiviso con Direttore di Filiale, Direttore Generale, Direttore Finanziario e CdA;
7. Gli scambi di informazioni tra Filiali e Ufficio Fatturazione e Ufficio Tesoreria relativi alla richiesta di fatturazione devono avvenire sempre a mezzo mail;

8. L'Amministratore Delegato comunica al Responsabile R&S l'intenzione (eventuale) di iniziare nuovi progetti;
9. Il team R&S, entro la prima settimana del mese successivo, compila un timesheet relativo alle attività svolte per ogni progetto;
10. L'Amministratore Delegato, annualmente, presenta al Consiglio di Amministrazione il resoconto dei progetti predisposto dal Responsabile R&S per l'approvazione o per il rilievo di eventuali criticità utili al Responsabile R&S per la preparazione del budget dell'anno successivo.

SEZIONE M: REATI TRIBUTARI

M.1 Descrizione della fattispecie di reato (Art. 25-Quinquiesdecies)

Art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 recante *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Si precisa che quando la condotta sopra illustrata è compiuta anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, il delitto diviene punibile anche a titolo di tentativo (e non soltanto in caso di consumazione) e ciò per effetto dell'art. 2 del D. Lgs. 15 luglio 2020 n. 75.

Art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 recante *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque - al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto - compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”

Si precisa che quando la condotta sopra illustrata è compiuta anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, il delitto diviene punibile anche a titolo di tentativo (e non soltanto in caso di consumazione) e ciò per effetto dell'art. 2 del D. Lgs. 15 luglio 2020 n. 75.

Art.4 del D. Lgs. n. 74/2000 recante *Dichiarazione infedele*

Per effetto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente che commette il reato di dichiarazione infedele la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

La condotta è integrata allorché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'ente indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Infine, se detta condotta è compiuta anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, il delitto diviene punibile anche a titolo di tentativo (e non soltanto in caso di consumazione).

Art.5 del D. Lgs. n. 74/2000 recante *Omessa Dichiarazione*

Per effetto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente che commette il reato di omessa dichiarazione la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

La condotta è integrata allorché, l'ente non presenti, essendone obbligato, una delle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000 recante *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000 recante *Occultamento o distruzione di documenti contabili*

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

Art. 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000 recante *Indebita compensazione*

Per effetto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente che commette il reato di indebita compensazione la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

La condotta è integrata allorché, l'ente non versi le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti oppure non esistenti.

Art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 recante *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

"1. È punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Si precisa che per "**dichiarazioni**" si intendono le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge e con l'espressione "**imposta evasa**" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.

Per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il concetto di inesistenza deve essere inteso in senso lato, comprensivo di ogni genere di divergenza tra la realtà documentata nella dichiarazione e quella effettiva.

I documenti diversi dalle fatture sono solo quelli idonei ad assolvere ad una funzione probatoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria quali: fatture redatte con modalità alternative (nota, parcella, conto e simili), scontrini e ricevute fiscali, documenti di trasporto, auto fatture.

Le soglie di punibilità previste nelle specifiche norme, quando si riferiscono all'imposta evasa, si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

Inoltre, l'ente è responsabile anche laddove intervenga il pagamento del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, non operando in suo favore la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 del richiamato D. Lgs. 74/2000 a favore del solo agente persona fisica.

M.2 Processi a rischio

Dall'analisi svolta si ritiene che, in relazione ai reati sopra esplicitati, i processi che presentano un'esposizione al rischio risultano essere i seguenti:

- a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo
- b) Budgeting e pianificazione strategica
- c) Controllo di gestione
- d) Appalti e Gare
- e) Gestione filiali
- f) Ricerca e sviluppo
- g) Vendite
- h) Fatturazione
- i) Acquisti di beni e servizi
- j) Contabilità, adempimenti e bilancio
- k) Flussi finanziari
- l) Risorse umane

M.3 Principi generali di comportamento nei processi a rischio

Costituisce elemento di fondamentale importanza poter documentare, a fronte di pagamenti emessi o ricevuti, l'effettività della prestazione.

Essa sarà dimostrabile, in relazione ad acquisti o vendite, dagli ordini delle merci e dai relativi documenti di trasporto (o similari) e, in relazione alla fornitura di servizi, dai report che i Consulenti devono fornire attestante le attività svolte ed i relativi risultati.

Nell'espletamento delle attività aziendali è espressamente vietato a chiunque porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione della Parte Speciale.

M.4 Principi e protocolli specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti generali, sono stati adottati specifici protocolli:

1. L'Amministratore Delegato, contestualmente si occupa della redazione del Piano Industriale Societario ed approva i criteri di redazione del bilancio;
2. Il Responsabile Ricerca e Sviluppo redige il Budget Ricerca e Sviluppo dopo aver recepito gli obiettivi aziendali dal CdA e i criteri di redazione dal Direttore Generale;
3. Il soggetto interessato gestisce le decisioni strategiche per la Società stessa o per la sola filiale inviando una mail alla controparte in caso di richiesta di svolgimento di un'azione specifica o redigendo un report riepilogativo del nuovo orientamento strategico. Il report è archiviato in sede centrale ed è condiviso con Direttore di Filiale, Direttore Generale, Direttore Finanziario e CdA;
4. L'Ufficio Fatturazione emette la fattura, agendo da primo presidio di controllo e di filtro sulla gestione dei clienti e fornitori;
5. Il Direttore Generale, annualmente, redige un budget annuale relativo alle prospettive di vendita e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
6. In vista del potenziale cliente, i responsabili commerciali ne accertano la buona fede e la correttezza, documentando quotidianamente le attività, a mezzo mail di riepilogo, al Direttore di Filiale e al Direttore Commerciale;
7. L'Ufficio Servizi periodicamente procede alla quadratura dei servizi svolti ai fini della fatturazione attraverso il contratto;
8. Una volta emessa la fattura, il Responsabile dell'Ufficio Fatturazione appone un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, in modo da rendere il file integro ed autentico, protocollando la fattura;
9. Il Direttore Generale effettua i controlli economici delle offerte e ne seleziona una, previa approvazione con firma dell'Amministratore Delegato;
10. Il Responsabile Amministrativo verifica l'esistenza e il contenuto della documentazione a supporto delle scritture contabili;
11. Il Direttore Generale Monitora l'attività di controllo delle scritture contabili e le eventuali rettifiche apportate dal Responsabile Amministrativo attraverso un report di rettifica;
12. Il Direttore Generale, di concerto con l'Amministratore Delegato, analizza le esigenze normative ed aziendali segnalate dal Responsabile Amministrativo per l'aggiornamento del piano dei conti;
13. La tesoreria verifica la regolarità della documentazione amministrativo – contabile cartacea (fatture, DURC) e la disponibilità finanziaria necessaria alla liquidazione dei documenti passivi;
14. L'Ufficio Tesoreria archivia la documentazione e i contratti firmati ed effettua periodici pagamenti.

- Allegato 1 "Elenco delle procedure aziendali e Risk Assessment";
- Allegato 2 "Matrice dei Rischi";
- Allegato 3 "Codice Etico".